



















































































moins d'une manière à pouvoir être considéré comme coupable, quand il agit par une force irrésistible»<sup>130</sup>. Per questa ragione all'art. 493 stabilisce che la pena deve essere proporzionale alla cattiveria del carattere del colpevole al fine di modificarne la sensibilità.

Riguardo alla graduazione delle pene, «les degrés de l'intelligence, l'éducation qu'on a reçue, l'aliénation ou l'altération de la raison, sont des rapports moraux également importants à considérer»<sup>131</sup>, in relazione ad altri «rapports métaphysiques» come cause, intenzioni etc. e per dare loro concretezza.

Quanto all'alienazione, Bexon sostiene con Gall che lo squilibrio degli organi del cervello costituisce una disposizione all'alienazione, la quale può peraltro non essere totale: se infatti un indebolimento dell'azione degli organi produce l'imbecillità, spesso l'alienazione è solo parziale, ossia limitata a qualche facoltà, e non intacca l'attività delle altre. Non senza un po' d'incertezza, osserva infine, sempre con Gall, che «il en est de même qui n'en éprouvent aucune atteinte, ce qui se remarque souvent dans les hommes attaqués de folie ou de manie, et c'est une autre preuve de la division et d'une sorte d'indépendance des organes du cerveau entre eux»<sup>132</sup>.

Su queste basi Bexon realizza forse il primo tentativo di regolare giuridicamente non tanto la questione della demenza (art. 424) o di tutta un'altra serie di stati di alterazione delle facoltà intellettuali e morali (eccesso passionale, ubriachezza, alterazione della ragione, etc.), ma la questione delle follie parziali (con delirio). Prevede così agli artt. 429 e 430 che sono esenti da pena i folli la cui alienazione è relativa solo ad alcuni oggetti e sempre che il crimine riguardi tali oggetti, mentre in caso contrario, quando cioè il crimine riguardi un «autre point que celui qui est l'objet de sa folie»<sup>133</sup>, la punizione deve essere attenuata. All'art. 470, poi, stabilisce che «Dans les calculs, sur les diverses qualités et quantités qui constituent le plus ou le moins de mérite, ou de démerite des actions humaines, le juge doit aussi considérer les affection de l'âme de leur auteur, et ses dispositions morales»<sup>134</sup>. Così, ad esempio, il crimine prodotto da una malinconia estrema dovrà essere giudicato, in caso di *délits*, non solo scusabile, bensì, secondo un antico principio del diritto romano, già punito dallo stato in cui si trova il suo autore; punito con pena ridotta di un terzo rispetto a quella prevista in caso di *crimes*; altrimenti il giudice potrà applicare una pena moderata dopo aver valutato il carattere e il grado dell'affezione morale del suo autore (artt. 470 e 471).

In ultimo, merita di essere rilevata la distinzione operata da Bexon tra malvagità estrema e alienazione, il cui discrimine è costituito dalla presenza o meno dell'estremizzazione dell'amor proprio e dell'interesse personale. In una riflessione mediata

<sup>130</sup> Ivi, p. X.

<sup>131</sup> Ivi, p. LXXXIII.

<sup>132</sup> Ivi, p. XXII.

<sup>133</sup> Ivi, p. 40.

<sup>134</sup> Ivi, p. 43.

dal sensismo e dalla fisiologia, la cattiveria per Bexon è il prodotto del vizio, il quale deriva dalle tendenze, e in particolare dalla tendenza umana all'amor proprio, che è innata, com'è innata anche la tendenza al benessere dei propri cari e dei propri simili. Ma tali tendenze si trasformano in vizio o in virtù allorché di fronte a un interesse si è disposti a soddisfarlo anche a spese del prossimo o a rinunciarvi, ciò che nella logica di Gall dipende dall'organizzazione normale o anormale del cervello. Al di fuori di questo rapporto tra le tendenze innate, la disposizione organica e la logica dell'interesse, l'uomo dev'essere considerato alienato. Se un uomo è tanto più vizioso quanto più esclusiva è la sua tendenza a soddisfare il proprio interesse, un comportamento che non fosse emanazione dell'amor proprio, anche portato all'estremo, non sarebbe un vizio: «L'homme qui commettrait le crime sans aucun intérêt personnel, sans aucun amour pour soi-même, serait un fou absolu et traité comme tel»<sup>135</sup>.

Richiamiamo queste posizioni di Bexon perché trattano esattamente di quello che diventerà il problema giuridico principale di lì a poco, ossia il problema dei crimini commessi da individui affetti da follia parziale e dei crimini senza motivo commessi da individui privi di alterazioni nelle facoltà intellettive, ciò che apre il problema del loro rapporto con la malvagità e l'alienazione.

Da quest'ultimo punto di vista, va rilevato che Bexon anticipa e fornisce una duplice soluzione, in termini di aberrazione di una tendenza naturale o di alienazione, a un problema come quello del crimine mostruoso senza interesse e senza amor di sé, che sarà al centro della ridefinizione delle nozioni di mostruosità morale e di malattia della volontà allorché si porrà la questione della monomania omicida. Sarà infatti l'esistenza di crimini mostruosi e immotivati perpetrati da soggetti che non presentano segni di delirio a istituire un nuovo rapporto tra crimine e follia e a rafforzare la ridefinizione antropologica della giustizia penale: secondo la tesi classica di Foucault, in assenza di una qualche forma di intelligibilità della ragione del crimine, e dovendo la pena essere correttiva, cioè individuale, non è dato sapere quale senso assegnare alla pena<sup>136</sup>.

Bexon sembra offrire infatti un riconoscimento giuridico delle due dottrine che si contenderanno la titolarità del sapere relativo a quest'ordine di fenomeni, ovvero la frenologia e l'alienismo. Da un lato ritiene che la più estrema malvagità rappresenti un'aberrazione del senso morale che non costituisce malattia, quando vi sia un interesse nel commettere un crimine e nel goderne, quando cioè il comportamento testimoni di una personalità mossa da una disposizione organica al godimento del dolore altrui, dove l'interesse del soggetto risiede appunto in tale

<sup>135</sup> Ivi, p. XXX.

<sup>136</sup> È la tesi sostenuta da Foucault in Id., *Gli anormali*, cit., pp. 79-125, e Id., *L'evoluzione della nozione di "individuo pericoloso" nella psichiatria legale del XIX secolo* (1978), in Id., *Archivio Foucault. Interventi, colloqui, interviste. 3. 1978-1985. Estetica dell'esistenza, etica, politica*, a cura di A. Pandolfi, Feltrinelli, Milano 1998, pp. 43-63.

godimento. Posizione, questa, in linea con le tesi di Gall, che dovrebbe portare Bexon alla soluzione auspicata dal frenologo, se non fosse che per il giurista la pena di morte è contraria al sentimento della natura e inefficace, e nella malaugurata ipotesi che la si volesse mantenere a ogni costo dovrebbe essere applicata solo ai più perversi, mentre per quanto riguarda l'ipotesi di una pena di morte aggravata con torture, bisogna sperare che diventi presto solo un ricordo penoso<sup>137</sup>.

Da un altro lato, però, Bexon offre anche una risposta in termini di alienazione al problema posto da quei comportamenti che, non testimoniando della razionalità o della moralità del soggetto e non essendo espressione della sua personalità, impediscono di definirne la responsabilità e la qualità della colpa e autorizzano quindi a dedurre uno stato di alienazione. Benché Bexon non vi faccia riferimento, questa risposta rinvia a una posizione differente da quella frenologica, che si sarebbe sviluppata a partire dall'ipotesi di una *mania senza delirio* o *follia ragionante*, eccesso di furore senza disordini intellettuali, formulata da Pinel nel 1800. Ipotesi che fatica a iscriversi non solo in una clinica centrata sulle facoltà intellettuali com'era quella pineliana e come lo stesso Pinel riconosce<sup>138</sup>, ma anche in una medicina legale centrata su queste stesse facoltà com'era all'epoca quella di Johann Christoph Hoffbauer.

Il filosofo e giurista tedesco, che per altri versi, diversamente da Bexon, invoca la piena responsabilità per gli atti illegali commessi da individui affetti da follia parziale se indipendenti da questa, richiama infatti esplicitamente nel 1808, forse per primo, l'ipotesi di Pinel sostenendo che vanno irresponsabilizzati quegli individui che, pur essendo ragionevoli e in possesso di una sana facoltà di giudizio, oltre che esenti da ogni aberrazione di sentimento, sono portati da una forza irresistibile a commettere determinate azioni, come nel caso descritto da Pinel della tendenza irresistibile a uccidere propria di quell'individuo intellettualmente sano che, al presentimento di un accesso, avvertiva coloro che avrebbero potuto esserne vittime<sup>139</sup>. Ma Hoffbauer non si spinge oltre, perché per il resto quello che definisce *impulso*

<sup>137</sup> S. Bexon, *op. cit.*, p. LIX.

<sup>138</sup> Cfr. Ph. Pinel, *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou la manie*, Paris an IX (1801), pp. 149-150: «On peut avoir une juste admiration pour les écrits de Locke, et convenir cependant que les notions qu'il donne sur la manie sont très incomplètes, lorsqu'il la regarde comme inséparable du délire. Je pensais moi-même comme cet auteur, lorsque je repris à Bicêtre mes recherches sur cette maladie, et je ne fus pas peu surpris de voir plusieurs aliénés qui n'offraient à aucune époque aucune lésion de l'entendement, et qui étaient dominés par une sorte d'instinct de fureur, comme si les facultés affectives seules avaient été lésées». Gall ritiene che la mania parziale originariamente individuata da Pinel confermi la sua negazione dell'unicità organica del cervello. Se infatti questo fosse una massa omogenea e agisse interamente nella manifestazione esterna delle qualità morali e intellettuali, allora l'uomo dovrebbe inevitabilmente essere affetto da una mania generale. La mania parziale, al contrario, può corrispondere per Gall alla funzione organica alterata (F.J. Gall, *Sur les fonctions du cerveau*, cit., vol. II, p. 444).

<sup>139</sup> J.Ch. Hoffbauer, *Die Psychologie in ihren Hauptanwendungen auf die Rechtspflege nach den allgemeinen Gesichtspunkten der Gesetzgebung*, Halle 1808, p. 17.



*cieco*, ovvero il bisogno irresistibile di commettere un'azione che si disapprova moralmente, a suo giudizio resta legato all'immaginazione del malato<sup>140</sup>, mentre l'impulso cieco di Pinel è inassegnabile a un'illusione dell'immaginazione o a un'idea dominante<sup>141</sup>. Riesce poi difficile comprendere come un individuo affetto da una mania parziale intorno a un oggetto possa per Hoffbauer essere punito proprio in ragione della presenza di facoltà intellettive sane, e al contrario un individuo spinto da un impulso irresistibile in assenza di qualunque tipo di disturbo intellettuale possa essere irresponsabilizzato.

Nonostante il loro carattere pionieristico, le posizioni del giurista tedesco saranno molto presto considerate contraddittorie o irragionevoli, non appena la clinica esquiroliana delle manie parziali o monomanie da un lato e dall'altro, soprattutto, la ridefinizione di questo impulso cieco in termini di *monomania senza delirio o istintiva* monopolizzeranno il discorso medico-legale degli anni Venti dell'Ottocento<sup>142</sup>, quando cioè sarà già da tempo entrato in vigore l'art. 64 del Code pénal del 1810<sup>143</sup> e si discuterà se applicarlo o meno agli autori dei cosiddetti *crimini senza ragione*: crimini mostruosi ma difficilmente imputabili alla follia, non presentando i loro autori nessuna delle forme in cui fino ad allora la follia era stata fino qualificata in ambito medico-legale.

## 6. I CRIMINI MOSTRUOSI TRA PERVERSITÀ CONGENITA E MONOMANIA ISTINTIVA

La ridefinizione del concetto inizialmente isolato da Pinel come *mania senza delirio* o *mania ragionante* si ritroverà nella nozione di *monomania omicida* di Esquirol. Più precisamente, questo eccesso di furore senza disordini intellettuali assume progressivamente, tra Esquirol, Georget e Marc, la fisionomia di una vera e propria affezione della 'volontà' profonda dell'individuo.

Ciò vale, in verità, in particolar modo per Georget e Marc. Il primo distingue nettamente, su uno sfondo frenologico<sup>144</sup>, tra una monomania che colpisce la sfera intellettuale e una monomania che colpisce la sfera della volontà o degli affetti. Quest'ultima non è infatti riconosciuta immediatamente da Esquirol, per il quale in un primo momento la monomania è una forma di follia preannunciata sempre da un qualche delirio intellettuale (incoerenze nei ragionamenti, allucinazioni, motivi

<sup>140</sup> Ivi, p. 359.

<sup>141</sup> Cfr. Ph. Pinel, *Traité médico-philosophique sur l'aliénation mentale, ou la manie*, cit., p. 155.

<sup>142</sup> Sul contesto politico di quegli anni e sulla politicizzazione della monomania tra la Restaurazione e la Monarchia di luglio, che si inserisce nel movimento liberale di riforma del Codice penale del 1810, cfr., tra gli altri, J. Goldstein, *Consoler et classier. L'essor de la psychiatrie française*, trad. fr. di F. Bouillot, Institut Synthélabo, Le Plessis Robinson 1997, pp. 243-259.

<sup>143</sup> «Il n'y a ni crime ni délit, lorsque le prévenu était en état de démence au temps de l'action, ou lorsqu'il a été contraint par une force à laquelle il n'a pu résister».

<sup>144</sup> Cfr. J. Goldstein, *op. cit.*, p. 323.

immaginari, etc.), dunque un disordine di origine intellettuale e nello specifico un delirio parziale, che ruota intorno a un'idea fissa senza intaccare la gran parte delle facoltà intellettive<sup>145</sup>. L'isolamento da parte di Georget della monomania come relativa a una lesione specifica della volontà, come uno stato di esclusiva perversione delle tendenze, delle affezioni, delle passioni, dei sentimenti naturali<sup>146</sup>, conduce però Esquirol a modificare la sua visione, anche se in modo ambiguo<sup>147</sup>. Anche Marc riconosce nella monomania istintiva una forma di follia priva di alterazioni dell'intelligenza, esente da allucinazioni o illusioni<sup>148</sup>, che genera disordine nella sfera esclusiva dei comportamenti sotto l'effetto di una spinta incontrollabile, di un istinto cieco<sup>149</sup>. Il nucleo di questa nuova forma di patologia è insomma una rottura del rapporto del soggetto con sé stesso (disordine della condotta) che non ha però relazione con la rottura del rapporto del soggetto con la realtà dovuta al delirio. Solo l'occhio esperto dell'alienista è in grado di individuare un simile disordine mentale all'interno della sfera comportamentale e di sottrarre questi alienati alla colpevolezza giuridica. In altri termini, in assenza di lesioni visibili della sfera intellettuale, l'irrazionalità del comportamento, l'assenza di motivi morali e razionali, le circostanze morali che hanno accompagnato il passaggio all'atto sono l'indice dell'esistenza di una mania senza delirio<sup>150</sup>.

Il crimine mostruoso immotivato, in sintesi, è l'indice di una forza irresistibile che si è imposta alla volontà facendo compiere agli individui degli atti aberranti, spesso nei confronti dei loro stessi cari: atti non imputabili a un'abitudine o all'ambiente, anticipati da sintomi simili a quelli del delirio (dolore al ventre o al capo, afflusso di sangue al viso etc.), atti di cui essi sentono l'immoralità e a cui cercano di resistere, di cui infine si pentono e a seguito dei quali spesso si suicidano, ciò che

<sup>145</sup> Si veda l'autocritica di Esquirol rispetto alle proprie precedenti posizioni in J.D.E. Esquirol, *Des maladies mentales considérées sous les rapports médical, hygiénique et médico-légal*, t. I, Bruxelles 1838, pp. 376-380.

<sup>146</sup> Cfr. É.-J. Georget, *Examen médical*, cit., p. 69.

<sup>147</sup> Cfr. J.D.E. Esquirol, *Note sur la monomanie homicide*, Paris 1827. Goldstein sottolinea opportunamente che Esquirol, pur riconoscendo il carattere della monomania istintiva in un impulso irresistibile che spinge all'atto, senza nessuna alterazione nell'ordine del giudizio, continua tuttavia a parlare della volontà lesa come di un *delirio* parziale, utilizzando una nozione all'epoca abitualmente riservata alle aberrazioni intellettive e quindi suscettibile di generare fraintendimenti nelle discussioni psichiatriche. Goldstein rileva altresì che l'ambiguità semantica della nozione di delirio relativamente alla sfera della volontà non sarà affrontata neanche da Georget e da Leuret, trascinandosi fino agli anni Cinquanta. Cfr. J. Goldstein, *op. cit.*, pp. 239-240. Sulle contraddizioni di Esquirol si appunteranno le critiche sarcastiche di É. Regnault, *Du degré de compétence des médecins dans les questions judiciaires relatives aux aliénations mentales, et des théories physiologiques sur la monomanie*, Paris 1828, pp. 68-74.

<sup>148</sup> C.C.H. Marc, *De la folie, considérée dans ses rapports avec les questions médico-judiciaires*, vol. II, Paris 1840, pp. 24-25.

<sup>149</sup> J.D.E. Esquirol, *Note sur la monomanie homicide*, cit., p. 6.

<sup>150</sup> Id., *Aliéné*, in «Dictionnaire des sciences médicales», vol. I, 1812, p. 326.

prova la dissomiglianza, ad esempio, tra quegli individui che si erano fino ad allora distinti per moralità o buona educazione e i loro comportamenti.

Alla luce di ciò, gli alienisti attaccano anche la medicina legale all'epoca più avanzata, come quella di Hoffbauer. Quanto alla mania senza delirio, in una nota della traduzione francese dell'opera del giurista tedesco, Esquirol rileva che il caso descritto da Pinel e richiamato da Hoffbauer – e che lo stesso Esquirol qualifica come un esempio di monomania intermittente o remittente – non è legato da Hoffbauer a «aucune des espèces d'aliénation mentale admises en Allemagne»<sup>151</sup>. Rispetto invece alla follia parziale, Georget, che legge in anteprima la traduzione dell'opera di Hoffbauer (definendolo ingiustamente un giureconsulto estraneo alla medicina)<sup>152</sup>, ne contesta l'affermazione di responsabilità per gli atti illegali commessi da individui affetti da follia parziale ma non in relazione con questa. Si tratterebbe infatti di una posizione ingenua, perché l'idea dominante presente nella mente di questi individui potrebbe cambiare oggetto, perché potrebbe essere tenuta nascosta dagli stessi individui, ma soprattutto perché gli atti commessi da questi individui potrebbero derivare da un disordine morale del tutto indipendente da eventuali lesioni della facoltà di giudizio<sup>153</sup>.

In generale, oltre a sollevare complessi problemi giuridici (difficoltà ad esempio della distinzione tra criminali bestiali e folli), la categoria della *monomania istintiva*, in quanto forma di follia che non presenta alcun segno nella sfera della ragione e che coincide semplicemente con il crimine, manifesta una rottura radicale con una pratica giurisprudenziale che, dal diritto romano e fino al Seicento, aveva elaborato una casistica estremamente differenziata dei modi in cui la follia colpiva la *ragione* e alterava la *volontà*, rendendo sempre invalido il crimine di un folle come un suo testamento, e sottraendo quindi il crimine all'universo della colpa: il giudizio giuridico, come il rapporto medico, utilizzando un linguaggio epistemologicamente univoco, non tendeva a legare crimine e follia in un rapporto interno e necessario, ma al contrario in un rapporto di esterioresità, per il quale l'uno non poteva, di diritto, essere indice dell'altro, e viceversa<sup>154</sup>. Ora, diversamente, a partire dalla linea frenologica e alienista, colpevolezza e alienazione potranno coesistere in vario modo, fino all'ipotesi della responsabilità parziale o della pericolosità sociale.

<sup>151</sup> J.Ch. Hoffbauer, *Médecine légale relative aux aliénés et aux sourds-muets, ou Les lois appliquées aux désordres de l'intelligence*, trad. fr. di A.-M. Chambeyron, avec des notes d'Esquirol et Itard, Paris 1827, p. 29n.

<sup>152</sup> É.-J. Georget, *Discussion médico-légal sur la folie ou aliénation mentale*, Paris 1826, p. 8.

<sup>153</sup> Cfr. *ivi*, pp. 1-15.

<sup>154</sup> M. Foucault, *La raison du crime* (BnF NAF 28730, boîte 70, dossier 6). Un'edizione critica di questo manoscritto e di altri testi di Foucault concernenti l'internamento e la giustizia sarà pubblicata prossimamente per i tipi di Vrin, nella collana «Foucault inédit – Philosophie du présent», a cura di G. Brindisi e O. Irrera.

Tornando ai rapporti tra frenologia e alienismo, va rilevato che nella linea inaugurata da Gall e Spurzheim<sup>155</sup>, Georget accusa i giudici di aver condannato, in alcuni casi di crimini mostruosi, soggetti non responsabili dei loro atti. Attacca quindi tutta la tradizione medica e giurisprudenziale che aveva fatto della follia una questione di testimonianza, rilevabile da chiunque, e ritiene che l'art. 64 del Codice del 1810 – che si limitava a formalizzare i principi della partizione dicotomica tra ragione e follia individuati dalla tradizione del diritto romano e canonico e operanti nell'ancien Régime – debba comprendere anche queste nuove patologie, pur dubitando della capacità dei giudici e dei giurati di riconoscerle<sup>156</sup>. La giurisprudenza, afferma, è legata infatti a una concezione classica della follia come disordine intellettuale e non considera la possibilità che i folli non presentino disturbi nelle facoltà intellettive, mancando così di cogliere che si può commettere un crimine volontariamente e con premeditazione pur essendo in uno stato di alienazione. Sostenendo che i giudici hanno il dovere di comprendere la loro necessità di «s'éclairer constamment des lumières de plusieurs hommes de l'art, lorsqu'il faut prononcer sur l'état moral des accusés»<sup>157</sup>, Georget scardina insomma il ragionamento giuridico per doppiarlo attraverso un nuovo ordine di riflessione fondato sull'individuazione di un nuovo ordine di realtà: la volontà, l'istinto, il comportamento. Apre così la strada, come ha mostrato Foucault, alla patologizzazione del crimine e alla codificazione della follia in termini di pericolosità.

Papavoine, accusato dal pubblico ministero di possedere un istinto di ferocia, una sete di sangue, non è che un alienato per Georget, poiché non aveva alcun interesse intelligibile al suo crimine, e nel corso della sua esistenza si era distinto per non avere mai manifestato una tendenza verso la crudeltà: questa sete di sangue, «si elle existait, était *accidentelle* et *récente* [...]; une pareille *perversion morale* ne peut être que le résultat de l'aliénation mentale»<sup>158</sup>. Sono questi tratti a fare la differenza rispetto a quanti godono nel bagnarsi le mani del sangue dei loro simili a causa dell'abitudine al crimine, spinti dalla cupidità, oppure a quanti sono padroneggiati da tendenze originarie perverse (*perversité native*), ovvero «hommes chez qui le gout du sang, l'instinct meurtrier, l'anthropophagie, paraîtraient s'être développés naturellement avec les autres dispositions du caractère»<sup>159</sup>.

Nel dire questo Georget rinvia alle tesi di Gall relative all'esistenza di «penchans naturels atroces qui sont la source de crimes inouïs», commessi cioè da «êtres si malheureusement nés, et qu'on ne saurait ranger au nombre des aliénés proprement dits». Nei loro confronti però, a differenza di Gall, come anticipato, Georget non ritiene debba essere applicata la pena di morte, poiché essa, considerata la

<sup>155</sup> J. Goldstein, *op. cit.*, p. 343.

<sup>156</sup> É.-J. Georget, *Examen médical*, cit., p. 99.

<sup>157</sup> Ivi, p. 72.

<sup>158</sup> É.-J. Georget, *Examen médical*, cit., p. 96.

<sup>159</sup> Ivi, p. 97.

rarietà di questi crimini e di questi soggetti, non avrebbe il minimo valore dissuasivo: «Leur mort préviendrait-elle le crime chez ceux qui sont dans cette effroyable position?»<sup>160</sup>. Meglio quindi rinchiudere simili individui a vita in una casa di forza.

La nozione di monomania, tanto nella sua consistenza teorica quanto nel suo uso pratico nei tribunali, è quindi irriducibile al discorso di Gall, Spurzheim e Voisin poiché, come sostiene Georget, la monomania omicida è accidentale e contraria alle «disposizioni naturali» dei malati<sup>161</sup>. Benché lo stesso Georget, al pari di Marc, citi ripetutamente Gall e Spurzheim, e benché gli alienisti ragionino intorno a una partizione tra sfera affettiva e sfera intellettuale che ha un'origine frenologica, la mostruosità morale è perciò intesa diversamente dagli uni e dagli altri: per la frenologia – lo evidenzia Doron – è il prodotto di uno scarto di ordine quantitativo, legato cioè allo sviluppo eccessivo di una tendenza naturale o all'assenza di una capacità intellettuale e morale di controllo: «telle tendance aberrante n'est que l'exagération de telle tendance naturelle inscrite en l'homme et liée à son animalité première»; mentre per l'alienismo non dipende dal grado di sviluppo di un organo normale, bensì da un'alterazione della tendenza normale di tipo qualitativo<sup>162</sup>.

Tra l'uomo normale e l'uomo anormale, insomma, non vi è per la frenologia che una differenza di grado, per sviluppo eccessivo di un organo o per degenerazione a uno stadio anteriore. Nel caso della monomania omicida, a essere in questione sarebbe l'istinto carnivoro, scoperto da Gall attraverso la comparazione dei crani degli animali carnivori ed erbivori, originariamente denominato *instinct du meurtre*<sup>163</sup> e riconosciuto molto frequentemente nei crani dei criminali violenti. Gall tiene a precisare che non si tratta di un istinto che spinge del tutto naturalmente all'omicidio, ma semplicemente della tendenza, propria di ogni carnivoro, a uccidere altri animali<sup>164</sup>. Ma la posizione di Gall è in realtà più complessa. Sin dal 1810 il frenologo riconosce e richiama i caratteri dell'alienazione parziale, ma accorda agli atti mostruosi l'ulteriore valenza di essere il prodotto di una perversità congenita punibile e suscettibile di essere accertata medicalmente.

Si è detto che il tratto specifico della frenologia galliana è quello di tendere a rendere gli individui responsabili non solo dei propri atti, ma della propria involontarietà, ossia delle proprie tendenze, attraverso il consenso che viene loro concesso. Il crimine mostruoso non fa eccezione. Anche quando la tendenza all'omicidio

<sup>160</sup> Ivi, p. 98.

<sup>161</sup> Ivi, p. 98.

<sup>162</sup> C.-O. Doron, *La formation du concept psychiatrique de perversion au XIX<sup>e</sup> siècle en France*, cit., p. 42. Intorno alle differenze tra clinica delle monomanie e frenologia cfr. M. Renneville, *D'un Cesare, l'autre. Le droit de punir à l'aune de la science*, in F. Chauvaud (dir.), *Le droit de punir. Du siècle des Lumières à nos jours*, Presses universitaires de Rennes, Rennes 2012, pp. 85-97.

<sup>163</sup> F.J. Gall, *Anatomie et physiologie du système nerveux*, t. III, cit., pp. 199-260.

<sup>164</sup> Sulla normalità di questo istinto insiste molto Voisin, secondo il quale «la mort violente est une institution de la nature» (F. Voisin, *L'homme animal*, cit., p. 233). Tale istinto non va mai oltre lo scopo della sua esistenza, salvo che l'uomo sia sotto il dominio esclusivo di una o più tendenze inferiori, o a causa di una mancanza di educazione all'esercizio delle facoltà superiori (ivi, pp. 249 e 256-257).

giunge alla sua estrema esaltazione, nel godimento dell'omicidio, l'individuo conserva sempre per Gall un margine di libertà morale e dunque la facoltà di determinarsi secondo motivi sociali. Per questo, a differenza di quel che sarà per Georget, Gall ritiene che la pena di morte possa avere un valore dissuasivo anche per questi perversi congeniti. A suo giudizio d'altronde, anche quando sviluppata oltre la norma, la tendenza all'omicidio può incanalarsi in forme non dannose per la società. Gall sostiene insomma che la tendenza anche estremamente sviluppata all'omicidio può non essere né normale né patologica, non configurando una malattia o un'alienazione, ma una perversità congenita punibile<sup>165</sup>, un'anormalità organica, un assoggettamento dell'anima alla carne<sup>166</sup>; e che al contrario l'alienazione non è imputabile perché il soggetto non dà assenso e non gode delle sue tendenze, alle quali è incapace di resistere.

Gall fa pendere la bilancia dal lato della perversità congenita o dal lato dell'alienazione a seconda della presenza o meno non solo dell'interesse o del senso morale, ma del godimento del soggetto nell'atto: vi è mostruosità morale punibile quando il soggetto gode del proprio atto aberrante in funzione di una tendenza spiccata verso questo genere di comportamenti; vi è alienazione allorché il soggetto non è presente nell'atto nella misura in cui l'atto avviene a sue spese, non solo senza interesse o profitto, ma senza godimento e con le caratteristiche attribuite dagli alienisti a questa forma di follia, una mostruosità disinteressata e gratuita.

In fondo, è possibile affermare che Gall dà alla questione del crimine mostruoso una risposta articolata che media tra utilitarismo, alienismo e spiritualismo: risposta utilitaristica in senso stretto, perché la punizione dei pervertiti responsabili delle loro tendenze costituisce un benché minimo fattore dissuasivo (oltre che funzionale a una sorta di screening alla nascita e all'educazione frenologica); risposta conforme all'alienismo, perché riconosce l'esistenza di perversioni di cui il soggetto non è responsabile, come nei casi di monomania istintiva – anche se la frenologia pretende di poterle individuare indipendentemente da una clinica del comportamento; risposta morale, perché il criminale mostruoso resta imputabile e responsabile e va punito conformemente al proprio grado di perversità, benché per il frenologo la perversità o depravazione sia accertabile non sulla base di un sapere psicologico-morale, ma sulla base di uno specifico sapere delle deviazioni, nel senso che, in termini più chiari, l'atto mostruoso è punibile se espressione della personalità dell'autore.

<sup>165</sup> F.J. Gall, G. Spurzheim, *Anatomie et physiologie du système nerveux*, vol. II, cit., p. 184. Questa posizione sarà ripresa da Voisin, che equiparerà però il furore omicida privo di interesse di alcuni idioti e alienati a quello degli esseri doppiamente eccezionali che, nati con una tendenza congenita particolarmente pronunciata, hanno avuto anche la sfortuna di crescere in circostanze esterne tali da impedire loro qualsiasi sviluppo di facoltà superiori e di sentimenti morali (F. Voisin, *L'homme animal*, cit., pp. 254 e 260-261).

<sup>166</sup> F.J. Gall, G. Spurzheim, *Anatomie et physiologie du système nerveux*, vol. II, cit., p. 178.

Una delle tesi fondanti la logica giuridica è la distinzione tra follia e vizio, ma l'ipotesi di una follia che colpisce esclusivamente la volontà lasciando intatta la sfera intellettuale rischia fortemente di minare questa distinzione. In un simile quadro le tesi di Gall non saranno del tutto di aiuto alla causa alienista, da un lato perché Gall, a differenza dei suoi continuatori, riconosce ampiamente la legittimità della pena di morte, anche aggravata per particolari forme di perversità, dall'altro perché i casi di monomania omicida possono essere confusi con una 'patologia' morale punibile, un'aberrazione accertabile medicalmente ma non costituente alienazione e per il quale è dunque necessaria piuttosto una graduazione della colpa. Posizione, quest'ultima, prossima alle tesi che sosterranno alcuni giuristi, fuori dai quadri del sapere medico, per contestare l'ipotesi di una monomania omicida. Era insomma difficile comprendere quando si fosse di fronte a un'immoralità volontaria, a un eccesso passionale, a una depravazione imputabile benché involontaria o a un'alienazione. E le reazioni dei giuristi non si faranno attendere.

## 7. LE REAZIONI DELLA DOTTRINA GIURIDICA IN FRANCIA

Sono molti i giuristi dell'epoca che discutono questo passaggio da una diagnosi centrata sull'assenza di *ragione* a quella relativa a un disturbo della *volontà* o del *comportamento*, con la conseguente difficoltà per i giudici «d'établir judiciairement la moralité d'un acte, en distinguant s'il est l'effet de la perversité, d'une passion, ou d'une lésion mentale»<sup>167</sup>. È pertanto di grande utilità richiamare le riflessioni giuridiche più significative al riguardo, che mostrano chiaramente l'influenza delle categorie mediche sulla razionalità giuridica, nonché il ruolo (che sarà) giocato dai problemi giuridici nella ridefinizione dei quadri patologici della psichiatria.

I problemi principali che la patologizzazione dei comportamenti avrebbe posto al pensiero giuridico sono espressi dalle tesi che Regnault e Collard de Martigny enunciano per primi nel 1828<sup>168</sup>.

Contro l'individualizzazione del giudizio e della pena proposta da Gall, Regnault sostiene che la valutazione del grado di colpevolezza interiore sarebbe auspicabile, se non fosse che produrrebbe un nuovo arbitrio giudiziario: da un lato occorrerebbe infatti che il giudice fosse al riparo da ogni tipo di pregiudizio, capace di scrutare il fondo dei cuori degli imputati, ideale evidentemente irrealizzabile, dall'altro i medici non dovrebbero presentare sistemi tra loro contraddittori circa le cause e i

<sup>167</sup> C.C.H. Marc, *De la folie*, cit., pp. 83-84. Cfr. inoltre H. Legrand Du Saulle, *La folie devant les tribunaux*, Paris 1864, pp. 104-105, che pone chiaramente i termini della questione: «La perversion est à la perversité ce que la folie est au crime. L'une résulte d'une organisation défectueuse, d'un état pathologique et doit être l'objet d'un traitement médical; l'autre provient d'une immoralité indigne des égards de la loi».

<sup>168</sup> É. Regnault, *op. cit.*; C.P. Collard de Martigny, *Questions de jurisprudence médico-légale*, Paris 1828.

sintomi della follia. Per Regnault, agli occhi della legge non sono i sentimenti a dover essere colpevoli, ma gli atti. E sebbene non ci si debba illudere della giustizia della legge, che non è quasi mai sovranamente giusta (come è vero che su dieci omicidi colpiti con la stessa pena non se ne trovano due che siano il prodotto di un'uguale colpevolezza soggettiva), nondimeno il sistema della legge evita l'arbitrio giudiziario e quello medico. Per quanto riguarda gli alienisti, sostiene poi Regnault, questi hanno una concezione semplicistica della volontà e rischiano di alimentare un'immagine consolatoria dell'uomo che impedisce loro di comprendere la concupiscenza che alberga nel cuore umano, nonché il problema tanto discusso dell'assenza di interesse nei crimini commessi dai monomaniaci: sia perché nella monomania non è in questione una volontà lesa, ma solo una volontà di uccidere che trionfa sulla volontà di obbedire alle leggi, vale a dire ciò che accade in ogni crimine; sia perché anche in questi crimini l'interesse è presente, risiedendo semplicemente nel godimento diretto dell'atto criminale: «Dès qu'on a un désir, on a une idée de jouissance c'est donc à la jouissance que l'intérêt se rapporte. Celui qui tue pour avoir de l'argent, le fait pour satisfaire des besoins ou des passions l'argent est le moyen de ses jouissances. Celui qui tue pour le plaisir de tuer, se satisfait immédiatement par son action même; la jouissance est directe»<sup>169</sup>.

Ognuno, sostiene infine Regnault con un'argomentazione che sarà ripresa da Collard de Martigny e da Pellegrino Rossi, porta in sé una responsabilità nei confronti dei desideri e delle idee a cui consente di maturare progressivamente nel proprio spirito, dapprima accarezzandoli e quindi restandone profondamente influenzato o addirittura dominato e ossessionato<sup>170</sup>. Se si ammettesse la «maladie de la volonté» come scusante, allora, sarebbe difficile tracciare una «ligne de démarcation entre les différents degrés des maladies de la volonté, depuis leur origine jusqu'à leur apogée, depuis la mauvaise humeur causée par une digestion pénible jusque l'impulsion au meurtre»<sup>171</sup>. Ecco perché «dès qu'il n'y a pas de délire, il y a conscience du mal; dès qu'il y a conscience, il y a faculté de choisir entre l'idée homicide qui entraîne, et celle du devoir qui retient; cette faculté de choisir n'est autre chose que la liberté»<sup>172</sup>.

<sup>169</sup> É. Regnault, *op. cit.*, p. 39.

<sup>170</sup> Ivi, pp. 42-43.

<sup>171</sup> Ivi, pp. 65-66.

<sup>172</sup> Ivi, p. 67. Contro Regnault, cfr. Chauveau e Hélie, *Teorica del codice penale* (1837), vol. II, a cura di J.S.G. Nypels, Napoli 1853, che riconoscono pienamente la monomania istintiva e rappresentano, come ha osservato Laurence Guignard, «le point plus avancé de la période en matière de tolérance aux nouvelles théories médicales» (L. Guignard, *op. cit.*, p. 265). I due giuristi offrono infatti il miglior tributo al concetto di mania senza delirio quando ritengono oramai indiscusso «potervi essere mancanza di ragione, mancanza della cognizione del bene e del male relativamente a taluni obbiett, senza che per altri vi fosse una sensibile alterazione intellettuale» (A. Chauveau, F. Hélie, *Teorica del codice penale*, cit., p. 257).



Quanto a Collard de Martigny, questi si chiede innanzitutto perché così tanti autori trattino in quegli anni della monomania omicida, e la sua risposta è che per il suo tramite essi tentino di sostenere un ulteriore argomento contro la pena di morte. Sul punto, pur essendo contrario alla pena capitale, l'autore ritiene che la natura della pena non possa far variare il giudizio sulla colpa, per cui, se è ingiusto condannare a morte un monomaniaco omicida, dovrebbe ugualmente ritenersi ingiusto condannare un uomo affetto da una qualunque monomania alla pena prevista per il reato commesso (furto, vagabondaggio, falso, ribellione, etc.), ciò di cui però non si discute<sup>173</sup>.

Ad ogni modo, le principali critiche opposte da Collard de Martigny alla monomania riguardano le questioni delle passioni, dell'interesse e della volontà libera.

Rispetto alla prima, non vi è alcuna differenza tra le azioni dei monomaniaci e quelle compiute per via di un eccesso passionale o dei sentimenti naturali: in entrambi i casi la volontà negativa, la ragione, ha modo di resistere con più o meno sforzi; in entrambi i casi l'individuo può rinunciare a sottrarsi al castigo e l'istinto di conservazione può soggiacere alla propensione al delitto, nonostante le precauzioni messe in atto nel perpetrare il crimine; in entrambi i casi il trasporto al delitto può essere tale da escludere la premeditazione, il calcolo dell'esecuzione e la cura della propria sicurezza. Inoltre, in entrambi i casi l'impulso al crimine può farsi irresistibile, fermo restando che il soggetto aveva comunque la facoltà di spegnere quella passione prima che questa spegnesse la sua volontà, ciò di cui dunque è responsabile<sup>174</sup>.

In merito alla questione dell'interesse, è errato sostenere che il delitto del monomaniaco non ha come causa un qualsivoglia interesse, afferma Collard de Martigny, perché spesso crimini atroci sono commessi sotto la spinta di una passione violenta innescata da deboli interessi, ma la morale esige che la pena sia proporzionata al delitto, per cui quanto più l'interesse è debole tanto più è grande la perversità del reo. Ogni passione ha poi un interesse: la soddisfazione del desiderio<sup>175</sup>.

La questione della volontà libera, infine, è assai semplice: sempre nell'uomo lottano una volontà negativa (la ragione) e una volontà impulsiva (la passione). Se la libertà morale è la volontà della ragione, allora si può ammettere che in caso di eccesso passionale questa è dominata e dunque non è libera. Ma da ciò deriva che la ragione contrasta il crimine e che se avesse maggiore forza non consentirebbe l'esecuzione del delitto; e ancora, che in tutti i delitti la libertà morale è in fondo dominata, ciò che priva di fondamento la distinzione tra la volontà libera e quella che non lo è: fatta eccezione per l'alienazione mentale, la giustizia deve colpire tutti coloro che hanno una volontà criminale<sup>176</sup>.

<sup>173</sup> C.P. Collard de Martigny, *op. cit.*, pp. 42-43.

<sup>174</sup> Cfr. *ivi*, pp. 74-90.

<sup>175</sup> Cfr. *ivi*, pp. 91-94.

<sup>176</sup> Cfr. *ivi*, pp. 95-100.

Riguardo a queste tesi, alcune riflessioni ci sembrano importanti, e innanzitutto che accanto alla lotta tra giuristi e medici in relazione al riconoscimento della monomania come forma di alienazione si svolge una lotta insidiosa intorno alla determinazione medica o giuridica delle forme della responsabilità e della punibilità in generale. Ad esempio, le tesi di Gall sulla punibilità dei perversi congeniti pongono meno problemi al pensiero e alla pratica giuridica, almeno all'apparenza, di quelle avanzate da Georget. In fondo, Collard de Martigny ricorre a un argomento di origine frenologica contro l'alienismo quando sostiene che la monomania «n'est d'ailleurs qu'une passion particulière, dépravée, ayant comme toutes les autres sa source dans l'organisation: que, conséquemment, les jurés doivent rejeter un système qui semble vouloir couvrir tous les crimes de l'épée de la folie»<sup>177</sup>. Riconoscendo la sede delle passioni nello stato dell'organismo e nel temperamento, Collard de Martigny ammette, appoggiandosi a Cabanis, Bichat e Gall<sup>178</sup>, la «responsabilité de l'organisation pour les actes inspirés par les passions»<sup>179</sup>. Fa valere insomma, contro la monomania di Georget, il problema della responsabilizzazione del soggetto nei confronti del suo organismo e delle sue tendenze, ossia la posizione frenologica: «Et si l'on décide qu'une organisation défectueuse, telle que l'organisation d'un assassin, est punissable, pourquoi une organisation lésée, celle de Léger par exemple, ne pourrait-elle pas l'être également [...]?»<sup>180</sup>.

Certamente Collard de Martigny non intende con ciò fare del medico un giudice, ma la tesi secondo la quale in ogni crimine la libertà morale è vinta in ragione dello stato dell'organismo, senza che questo comporti un'innocentizzazione, non mette al riparo la giustizia dalla medicalizzazione. In Italia, come vedremo, Biagio Miraglia sosterrà, in linea con Gall, che nessun crimine potrebbe derivare in fondo da un uso normale della ragione, per cui il suo autore, quando pure non sia un alienato, va comunque medicalizzato per comprendere adeguatamente la natura dell'agitazione che lo ha condotto al delitto.

Diversamente da Regnault – da cui pure trae molti dei suoi argomenti – Pellegrino Rossi intende riaffermare non un pensiero della legge, ma un'individualizzazione del giudizio e della pena fondata sull'intrinseca immoralità degli atti. Rispetto alla monomania, intesa come *mania senza delirio*, sostiene che i criminalisti hanno dovuto sempre rapportarsi a crimini commessi da individui privi di cognizione del bene e del male «relativamente a taluni oggetti, senza che vi fosse per tutto il rimanente alterazione sensibile nell'esercizio delle facoltà intellettuali e morali». A questi crimini compiuti «senz'alcun motivo apparente, senza che si percepisca alcuna di quelle cagioni che le più delle volte spiegano l'azion criminosa senza punto giustificarla», che la dottrina e alcune legislazioni hanno qualificato come bestiali, veniva

<sup>177</sup> Ivi, p. 42.

<sup>178</sup> Cfr. ivi, p. 77.

<sup>179</sup> Ivi, p. 82.

<sup>180</sup> Ivi, p. 75.

riservato il massimo della pena, ciò su cui Rossi concorda, essendo simili delitti premeditati e compiuti non da alienati, ma da uomini immorali che godono del male e fanno il male per amore del male: «Ci si dirà: “L'uomo finché è dotato di ragione mai non opera senza un motivo”. E sia pure. Ma bisogna forse dichiarar pazzi gli uomini che commettono un fatto isolato per un motivo che ci è ignoto, il cui impulso non è da noi risentito?»). Insomma, il crimine senza ragione non è tale perché è mancato al suo autore un motivo razionale, un interesse a delinquere, un piacere o un vantaggio da trarre dal delitto, ma perché è stato commesso «senz'altro motivo che il piacere di nuocere, di veder soffrire, di far del male. Date a quest'uomo un grado di perversità di più, dategli maggior coraggio ed un pugnale, ed avrete un omicida *bestiale*»<sup>181</sup>.

La tradizione criminalistica, continua Rossi, sa che i delitti più atroci «sono al momento della loro consumazione l'effetto di una vera monomania», «il risultamento di uno di quei pensieri funesti e strani che ponno in un tratto passare per a traverso lo spirito di ciascuno», ossia di un desiderio bestiale. Ma l'individuo morale è in grado di respingere questa tentazione passeggera, mentre l'immorale non riesce a non esservi attratto, prima indirizzandole «uno sguardo furtivo», poi accarezzandola immaginariamente e allontanandosene «per solo timore», quindi desiderandola e infine trovandosene «signoreggiato». E questo signoreggiamento del desiderio criminale sull'individualità immorale fa del soggetto un demente, che «trovavasi in preda al misfatto come uno schiavo incatenato che è preda di una belva». Però, osserva Rossi, «questo parziale soffocamento della ragione dell'uomo gli è imputabile come risultamento dell'intera sua vita, di una vita tutta di libertà e di sindacabilità morale»<sup>182</sup>. Ecco perché i monomaniaci vanno puniti come gli autori dei crimini mostruosi e bestiali: «La loro punizione non pure ci è parsa utile, ma più giusta che utile; ed avvisata per conto della politica essa ha piuttosto ad effetto il dare satisfacimento alla coscienza pubblica e antivenire il reato in generale che antivenire gli atti di simil genere»<sup>183</sup>.

Si è detto che per gli alienisti non è il monomaniaco istintivo a godere del crimine, ma un altro in lui. Se questa possibilità è riconosciuta dalla frenologia, Rossi non è di questo avviso. Del piacere del crimine non può godere un altro se il soggetto ha la cognizione del bene e del male. A un tale godimento, come si è visto, si arriva però gradualmente, perché non ci si è messi in guardia «contro una cattiva tendenza», fino a perdere la ragione e ad essere padroneggiati dal desiderio criminale. In fondo, per Rossi nessun uomo può accostarsi a un atto bestiale conservando la propria ragione, e nel momento della frenesia criminale l'uomo non vede neanche il proprio interesse, come testimoniano gli errori grossolani commessi dai

<sup>181</sup> P. Rossi, *Trattato di diritto penale. Nuova traduzione italiana con note ed addizioni dell'avvocato Enrico Pessina*, Napoli 1853, p. 260.

<sup>182</sup> Ivi, p. 68.

<sup>183</sup> Ivi, pp. 111-112.

criminali sulla scena del crimine: i «monomaniaci non sono in una posizione diversa. Essi primariamente conoscono l'immoralità delle loro tendenze; essi hanno la coscienza di loro stessi e del male che vogliono fare; essi non cadono nello stato di disordine se non allorché il desiderio, che hanno negletto, di padroneggiare li spinge all'ultimo termine della via; essi sono sgomentati dal delitto che hanno commesso; e sanno di aver fatto il male, e ne provano i rimorsi; le quali cose tutte sono inconciliabili con la vera follia. Il monomaniaco è come l'uomo che a poco a poco ha preso vaghezza del vino»<sup>184</sup>. Nel caso della mania senza delirio Rossi ritiene, in continuità con la tradizione giuridica, che la giustizia possa tenere conto del fatto che l'agente «vuole» il crimine di cui «conosce la natura», che lo vuole cioè «nonostante la conoscenza del male». Non è sua intenzione, tuttavia, negare che un crimine senza ragione possa essere il prodotto della follia, ma in questa eventualità auspica che il giudice sottoponga l'imputato a «osservazioni continue e rigorose» e non dimentichi che «l'indole della follia è il disordine delle facoltà intellettive», nella convinzione – contraria a quella dei frenologi e degli alienisti – che un giudice che «per un *sentimento mal inteso di umanità*» scusasse «a titolo di follia la violenza e la bizzarra sanguinaria di taluni desiderii» attenterebbe «all'ordine morale e all'ordine politico»<sup>185</sup>.

È dunque solo dal disordine delle facoltà intellettuali, che impedisce di comprendere la differenza tra bene e male, che possono derivare quelle perversioni della volontà in cui l'individuo «opera macchinalmente [...], mosso dagli appetiti». E se riguardo ai sintomi fisici vanno ovviamente consultati i periti, «il giudice che prende il loro avviso per una decisione viola il più sacro dei doveri; perocché sostituisce la loro coscienza alla sua, ed opera da cieco». È il giudice, non il perito, a dover prendere in considerazione la vita dell'agente – non solo i fatti che «hanno accompagnato l'azione da imputare, ma ben anche quelli che l'hanno preceduta o seguita»<sup>186</sup> – al fine di graduarne la responsabilità. La differenza con il discorso frenologico e alienista risiede dunque in questa specifica concezione della libertà morale e dell'individualizzazione del giudizio e della pena, che per Rossi deve dipendere non da un sapere fisiologico, bensì da uno specifico sapere giuridico-morale relativo alla moralità dell'atto in sé considerato (violazione oggettiva di un dovere) e alla moralità dell'agente<sup>187</sup>.

Di certo gli spiritualisti non sono disinteressati quando temono le osservazioni basate sui fatti, ma nondimeno i loro avversari, afferma Rossi: «pretendono alla loro vece tutto sapere, tutto comprendere, tutto spiegare con le alterazioni del fluido nerveo, della bile, del sangue, del petto, dello stomaco, degli intestini, della sostanza cerebrale, e simili cose. Egli torna impossibile a noi altri profani il credere o

<sup>184</sup> Ivi, pp. 259-261.

<sup>185</sup> Ivi, p. 263 (nostro il corsivo).

<sup>186</sup> Ivi, pp. 227-229.

<sup>187</sup> Ivi, p. 176.

l'accettar nulla sino a tanto che i medici ci presentano cinquanta sistemi opposti, tutti del pari fondati sull'osservazione e la pratica. Nulladimeno le quistioni giudiziarie non possono rimanere senza soluzione. [...] In mezzo a queste difficoltà i giudici debbono affidarsi al loro buon senso ed all'osservazione comune, più che alle teoriche premature de' dotti»<sup>188</sup>.

Della figura di Pellegrino Rossi, tra le altre, Claude-Olivier Doron ha fatto una chiave di volta per la comprensione dell'origine della psichiatria in Francia. Ciò merita senz'altro alcune riflessioni, soprattutto perché a nostro avviso gli studi di questo autore, tra i più avanzati al riguardo, hanno ampliato considerevolmente la consapevolezza epistemologica e politica di quest'ordine di fenomeni, correggendo il tiro di Foucault. Secondo Doron, sintetizzando all'estremo, l'origine della psichiatria forense in Francia può essere compresa solo alla luce di una necessità specifica che il diritto di punire si è trovato in un dato momento a dover affermare per poter funzionare, ovvero la distinzione tra perversità e perversione. La trasformazione dei quadri psichiatrici ha insomma come sua condizione di possibilità l'idea che il diritto di punire si fondi sull'elemento morale, sulla perversione morale dell'agente, vale a dire sul suo rapporto morale con i suoi comportamenti e sulla perversione naturale di questi ultimi. La psichiatria ha così potuto appoggiarsi, prolungandola, sulla moralizzazione della giustizia promossa da alcuni autori liberali come Guizot, Chauveau, Hélie e appunto Rossi, che contro l'utilitarismo hanno rivendicato l'individualizzazione della pena e del giudizio sul grado di perversità morale del criminale attraverso l'analisi dei motivi che hanno spinto il soggetto ad agire<sup>189</sup>. Ragion per cui alla base dei crimini senza ragione non sarebbe tanto la mancanza di interesse, quanto l'assenza di motivo, ossia di moralità dell'agente. È su questo punto che gli alienisti «empiètent sur la mission qui leur est attribuée par les juridictions: ils revendiquent un savoir non simplement de la pathologie mais du 'lien moral' entre une pathologie et un acte, un savoir de la 'responsabilité morale' et de la capacité ou non du sujet à résister. Ils revendiquent un savoir qui les autorise à dire si l'élément moral est présent et si, en conséquence, le délit est constitué»<sup>190</sup>.

Se ci discostiamo parzialmente dalla sua ricostruzione, anche al fine di approfondire ulteriormente le ricerche inaugurali di Foucault sull'argomento, è perché a nostro avviso la condizione storica di possibilità dell'oggettivazione del soggetto risieda sì nell'oggettivazione della moralità dell'agente, ma che quest'ultima si radichi in quella che abbiamo definito logica trasversale dell'individualizzazione, - che ha a sua volta come condizione di possibilità il dispositivo di potere individualizzante - e che non ha luogo a partire da Rossi, bensì già nel XVIII secolo. Lo si è visto

<sup>188</sup> Ivi, p. 257.

<sup>189</sup> Per Doron, si tratta di una strategia di contrasto alla «criminalisation de certains crimes 'politiques' et [à] la politique de répression menée au nom de la défense de la société qui s'affirme dans les années 1820» (C.-O. Doron, *La formation du concept psychiatrique de perversion au XIX<sup>e</sup> siècle en France*, cit., p. 46).

<sup>190</sup> *Ibidem*.

persino con Bentham, per il quale la depravazione morale dell'agente dev'essere oggetto di giudizio ai fini della graduazione della pena, per non dire del tentativo frenologico di medicalizzazione del vizio.

L'interiorità può essere oggettivata e medicalizzata tanto in una concezione del diritto e della pena utilitarista che si preoccupa di prevenire i crimini, quanto in una concezione retributiva che si preoccupa di punire le colpe. In entrambi i casi si punisce un individuo in funzione del suo grado di perversità in relazione al suo comportamento e ai motivi che lo hanno determinato.

Vero è che talvolta Rossi contravviene alla sua consueta chiarezza argomentativa, ma in generale il problema centrale del suo discorso, a nostro giudizio, non è tanto la perversità dell'agente, quanto l'immoralità intrinseca dell'atto. E se Rossi insiste su quest'ultima è per evitare che in un sistema repressivo utilitaristico si venga puniti anche per atti che non offendono la coscienza morale. Facendo della pena un mezzo politico di difesa della società, ovvero negando la dimensione retributiva e di giustizia del diritto penale, l'utilitarismo rischia infatti di ridurre l'accusato a uno strumento di terrore nelle mani del potere, conformemente al grado di timore che il potere ha nei confronti di determinati comportamenti. Ma questo «immolare a caso una vittima all'avvenire» equivale a trasformare «la giustizia penale in un provvedimento amministrativo», poiché l'attenzione del giudice si rivolge non tanto all'immoralità intrinseca dell'atto, ma «alle cagioni impulsive che hanno determinato l'autore del malefizio»<sup>191</sup>, per l'utilitarismo mero essere sensibile, in rapporto allo stato della società.

Quanto alla perversità dell'agente, questa non è per Rossi un elemento realmente necessario, ci sembra, del delitto. Ma il discorso è più articolato e tocca la questione dell'imputabilità e della colpevolezza o grado di reità. Secondo Rossi la moralità dell'agente consiste nella comprensione del dovere violato e unitamente nell'intenzione di violarlo, ovvero nella sua imputabilità, nella sua capacità di giudizio morale, essendo l'imputazione «la coscienza applicata agli altri»<sup>192</sup>. Ed è lo stesso Rossi a sostenere che le conseguenze in termini di valutazione della libertà morale di un accusato sono le medesime sia in un sistema utilitarista fondato sull'imputabilità politica, sia in un sistema morale fondato sull'imputabilità morale: nel sistema utilitarista si esige, «perché sia legittima l'applicazione della legge penale, che il legislatore possa in mercé di minacce determinare questa macchina provveduta della facoltà di sentire, che ha nome di uomo, ad astenersi dall'atto proibito. Nel sistema che noi seguiamo, richiedesi che l'accusato abbia potuto, nei limiti delle forze dell'umanità, determinarsi a conformare le sue azioni ai precetti della legge. Egli è agevole il comprendere che i risultamenti di questi due principî sono, sino ad un dato punto, identici. E per l'uno e per l'altro la pena è inapplicabile ai fanciulli e ai

<sup>191</sup> P. Rossi, *op. cit.*, p. 66.

<sup>192</sup> *Ivi*, p. 135.

dementi, agli atti commessi per errore e simili»<sup>193</sup>. O, ancora più chiaramente: «queste divergenze [...] fra l'imputabilità morale e l'imputabilità politica non sono che apparenti. Il divario non è nella moralità dello agente, ma in quello dell'atto. In tutti i casi l'agente debbe aver la coscienza di ciò che fa; ed il suo atto debb'essere il risulamento della sua intelligenza e della sua libertà di volere»<sup>194</sup>.

Ma, si è detto, la moralità dell'agente è suscettibile di modificazioni che influiscono sulla sua colpevolezza. Queste sono dettate dalle modalità di esecuzione del delitto o dai delitti accessori rispetto al delitto principale e dicono della cattiveria che è possibile desumere dall'atto. Non si tratta quindi della moralità assoluta dell'agente, ma solo della moralità relativa al crimine<sup>195</sup>. Rossi specifica sul punto che la colpevolezza speciale di tale delinquente in tale caso, ossia il suo grado di criminalità in relazione all'atto, non è una condizione essenziale del delitto e non va confusa con la perversità, che non è di competenza della giustizia umana<sup>196</sup>.

Tornando alle posizioni dei giuristi in Francia, l'impostazione e le considerazioni di Pellegrino Rossi, insieme a quelle di Nicola Nicolini, dallo stesso Rossi influenzato, trovano una raffinata sistematizzazione in un testo di Victor Molinier<sup>197</sup>, secondo il quale i monomaniaci sono dei criminali il cui senso morale naturale è perversito. Assumendo la partizione tra facoltà affettive e facoltà intellettive, Molinier sostiene che le facoltà originarie sono naturalmente buone e che è a causa della loro perversione, o dei falsi calcoli dell'egoismo, che l'uomo diviene cattivo. I gradi di questa perversione sono diversi da individuo a individuo e possono raggiungere fenomeni di mostruosità sensoriale e morale anche in assenza di disturbi delle facoltà intellettuali e senza che nessun segno precedente abbia manifestato in qualche modo una simile perversità morale, oltretutto con la possibilità che gli autori dei delitti si sentano in colpa e affranti per averli commessi. I medici, afferma Molinier, hanno quindi ragione quando dicono che è un malato l'individuo che ha commesso un crimine atroce senza interesse e sotto l'impulso delle facoltà affettive, ma hanno torto nel ritenerlo irresponsabile. Da un lato, i crimini cosiddetti senza ragione hanno in fondo una ragione: dare soddisfazione alla propria cupidità, alle proprie

<sup>193</sup> Ivi, p. 136.

<sup>194</sup> Ivi, p. 137.

<sup>195</sup> Cfr. ivi, p. 139: «La giustizia sociale non può valutare se non gli atti speciali che cadono sotto l'imperio delle sue leggi; e solo per questo aspetto essa valuta la moralità dell'agente. Ad essa non s'avviene estimarne il merito ed il demerito assoluto. Colui che offende la morale nelle parti che la legge penale non ha punto avvalorate della sua sanzione, e colui che non rispetta la legge se non per moto d'interesse, non hanno nulla a temere dalla giustizia umana; che non ha diritto né interesse di punirli, e solo ha diritto di punire il male imputabile; ed ha diritto ed interesse a punirlo proporzionando la pena alla gravità del male ed al grado di colpevolezza rivelato dall'atto particolare; ma non può né saprebbe chieder conto all'uomo di tutta la sua vita».

<sup>196</sup> Cfr. *ibidem*.

<sup>197</sup> V. Molinier, *De la monomanie envisagée sous le rapport de l'application de la loi pénale*, in «Revue de législation et de jurisprudence», 46/1853, pp. 253-276. Sul ruolo di Rossi e Molinier nel dibattito tra giuristi e alienisti in Francia cfr. L. Guignard, *op. cit.*, pp. 24-27 e 90-94.

tendenze viziose e ai propri desideri disordinati<sup>198</sup>. Dall'altro, l'elemento determinante la responsabilità e la punibilità non è l'esistenza di un impulso irresistibile, ma la capacità di discernere il bene dal male, che nei monomaniaci resta intatta, al punto che talvolta essi oppongono una resistenza ai propri impulsi<sup>199</sup>. Ne consegue che, in assenza di manifestazioni deliranti esteriori, la perversione delle facoltà affettive non può essere causa di innocentizzazione.

In aggiunta a quanto esposto, crediamo di poter sostenere che Molinier sia il solo giurista ad aver presagito la portata dirimpente che l'oggettivazione delle patologie della volontà avrebbe avuto sulla razionalità e sulle categorie giuridiche. Quando denuncia che irresponsabilizzare coloro che non hanno potuto resistere a un impulso pur conoscendo la legge ed essendo coscienti della propria colpevolezza equivarrebbe a negare la libertà morale e la legittimità del diritto penale<sup>200</sup>, Molinier sta di fatto intuendo che in tal modo si autorizzerebbe un'azione di igiene sociale che non avrebbe più da porsi il problema della responsabilità o dell'imputabilità, ma quello della pericolosità: «la liberté individuelle perdrait toute garantie si on pouvait séquestrer un citoyen en lui imputant des idées de crime qui ne se seraient manifestées par aucun signe extérieur»<sup>201</sup>.

I criminali sono dei malati morali, dei malati punibili<sup>202</sup>, differendo nel grado di malattia morale da cui sono affetti, ma ciò non vuol dire che l'origine della malattia sia necessariamente di ordine fisiologico, né che la determinazione del grado di malattia morale debba essere svolta medicalmente, al punto che ogni giudizio necessiti di un esperto. Il compito dei medici e degli alienisti è per Molinier quello di curare la sofferenza e fornire osservazioni sui fatti fisiologici o patologici alla scienza giuridica, mentre resta ai giudici il compito di determinare gli elementi morali del delitto e valutare le questioni relative alla libertà morale<sup>203</sup>.

È al contrario quest'ultimo ruolo che Gall, tra le altre cose, avrebbe rivendicato ai medici in relazione al riconoscimento delle deviazioni delle tendenze al di fuori di un quadro patologico propriamente detto, piano sul quale troverà un continuatore importante in Italia, ad esempio, in Biagio Gioacchino Miraglia: oggettivare in termini fisiologici la viziosità o la perversità morale nell'uomo sano ma anormale, linea che sfugge all'alternativa di Legrand du Saulle tra perversione in quanto stato patologico risultante da un'organizzazione difettosa e perversità in quanto immoralità volontaria.

<sup>198</sup> Cfr. V. Molinier, *op. cit.*, p. 264. Si veda inoltre *ivi*, p. 268: «L'état de tous les coupables est donc le même; tous veulent donner satisfaction à des penchants vicieux, et il n'y a de différence entre eux que dans le degré de dépravation morale auquel ils sont parvenus».

<sup>199</sup> Cfr. *ivi*, p. 273.

<sup>200</sup> *Ivi*, p. 273.

<sup>201</sup> *Ivi*, p. 260.

<sup>202</sup> Cfr. *ivi*, p. 266.

<sup>203</sup> *Ivi*, p. 276.



## 8. LA RIDEFINIZIONE MEDICA DELLA GIURISPRUDENZA IN ITALIA TRA FERRARESE E MIRAGLIA

Molte saranno le ricezioni italiane dell'alienismo e della frenologia nella prima metà del XIX secolo<sup>204</sup>. Assumeremo qui quella elaborata nel Regno di Napoli da Luigi Ferrarese e Biagio Gioacchino Miraglia, che si presenta come la più avanzata soprattutto in rapporto alla critica alla giurisprudenza. Quando i due medici scrivono la dottrina delle monomanie è già stata ridefinita da Georget e il grosso del dibattito giudiziario si è già svolto. Di questo le riflessioni di Ferrarese e Miraglia portano il segno, nella misura in cui per entrambi non si tratta solo di opporre le nuove classificazioni dell'alienismo o della frenologia al mondo giuridico, ma più in generale di ridefinire medicalmente l'individualizzazione del giudizio e della pena. Entrambi, infatti, mirano a medicalizzare la perversità morale, stabilendo tra delinquenza e alienazione un rapporto che non sia di mera esteriorità.

Ferrarese innanzitutto, lo psichiatra «di gran lunga superiore a tutti i contemporanei», «molto apprezzato dai critici più competenti» e che «ebbe generalmente in Italia minor influenza di quanta ne ebbero altri, che giammai avrebbero dovuto averne alcuna»<sup>205</sup>, afferma con forza la base organica del pensiero e di qualunque malattia mentale, che ritiene debba sempre essere rapportata alla lesione di un tessuto o di un organo specifico<sup>206</sup>. Aderisce alla dottrina di Gall – anche se adotta le classificazioni e le localizzazioni di George Combe<sup>207</sup> – ma ne contesta la negazione dell'unità del cervello, in modo simile a Georget. Discute pressoché tutti i casi al centro del dibattito medico-legale sulla monomania (Cornier, Rivière, Léger, Papavoine, etc.) e rilancia letteralmente le critiche alla giurisprudenza formulate da Gall e Georget, sostenendo che «la misura della colpevolezza non dev'essere presa né nella materialità dell'atto illegale, né nella punizione determinata dalle leggi, ma soltanto nella situazione dell'individuo agente per rapporto tanto colle cose accidentali esterne, quanto collo stato interno», ovvero lo «stato interiore fisico-psicologico del malfattore», il suo «particolare organismo, temperamento, etc.»<sup>208</sup>. Al tempo stesso, Ferrarese è tra i medici che più hanno dialogato con i giuristi. Richiama ad esempio di frequente Hoffbauer, Mittermaier, e Chauveau e Hélie, ossia i giuristi maggiormente aperti alle nuove classificazioni dell'alienismo, e Carmignani, che

<sup>204</sup> Cfr. S. Baral, *Il frenologo in tribunale. Nota per una ricerca sul caso italiano*, «Criminocorpus» 1 (juin) 2016: <http://journals.openedition.org/criminocorpus/3283>.

<sup>205</sup> Sono i giudizi riservati a Ferrarese da M. Leidesdorf, *Trattato delle malattie mentali*, trad. it. di F. Hunger Sternberg, Torino 1878, pp. 72-74.

<sup>206</sup> L. Ferrarese, *Ricerche intorno alla condizione patologica nelle malattie*, Napoli 1833, p. 9.

<sup>207</sup> Id., *Memorie riguardanti la dottrina frenologica*, Napoli 1838, pp. 1-4. Cfr. G. Combe, *The Constitution of Man Considered in Relation to External Objects*, London 1828.

<sup>208</sup> L. Ferrarese, *Esame dello stato morale ed imputabile dei folli monomaniaci, ed in particolare dei monomaniaci suicidi*, Napoli 1835, pp. 16-18.

progressivamente accoglierà la nozione di mania senza delirio<sup>209</sup>. Fonda inoltre l'esercizio della giustizia, meno contraddittoriamente di quanto si possa pensare a prima vista, sull'utilità benthamiana e sulla coscienza morale di Rossi. E ha soprattutto a cuore la moralizzazione della giustizia proposta da Rossi, quando afferma con il «principe dei criminalisti» che il diritto di punire è subordinato all'immoralità intrinseca del fatto e alla perversità dell'agente libero e intelligente<sup>210</sup>. Quest'ordine di riferimento conferisce alla sua riflessione una tonalità specifica che lo conduce apparentemente ad assumere le critiche dei giuristi nei confronti della monomania, ma per meglio distaccarsene e così medicalizzare in generale la valutazione giudiziaria del crimine.

Sostiene infatti che non bisogna confondere quanti, «abituati ed incalliti nelle scelleraggini»<sup>211</sup>, godono dei crimini e quanti, al contrario, sono spinti a commetterli da uno stato patologico, «dietro la violenza delle passioni, o dei pendii istintivi senza delirio, senza follia, od altra malattia», come nei casi di quella che Gall definiva perversità congenita, o nei casi di monomania, con o senza delirio.

Nelle *Ricerche intorno all'origine dell'istinto*, Ferrarese riconosce la necessità di commisurare la punizione al grado di libertà morale, di malizia e di malvagità del singolo individuo: ai grandi delitti, afferma, «non vi si giunge che per gradi», e per questo essi vanno giudicati non nella loro materialità e consistenza giuridica, ma in base agli antecedenti dell'atto, di modo che si punirà non tanto l'atto criminale, ma «l'azione nell'individuo per essersi esposto a perdere la detta libertà, e di cui poteva prevederne le conseguenze onde prevenirle ed evitarle»<sup>212</sup>.

Ricorrendo alla metafora usata da Rossi per invalidare l'ipotesi di una monomania istintiva, descrive l'immoralità di quel criminale che «si è trovato come schiavo incatenato al misfatto careggiato nel suo desiderio»<sup>213</sup>, che va punito perché ha «conosciuto la immoralità della [sua] inclinazione» e non le ha opposto «gli opportuni motivi razionali»<sup>214</sup>. Scrive addirittura, in omaggio a Rossi, che il «turbamento, o quella specie di *alienazione* che manifestano i più grandi scellerati, al dir di un saggio, sono un omaggio all'umana coscienza ed accusano l'uomo che li ha risentiti, e non ne scemano la *colpabilità*»<sup>215</sup>, a significare che la sua alienazione nel momento del crimine non potrebbe rappresentare una scusante sufficiente. Ferrarese assume insomma come «verità di fatto che non può richiamarsi in dubbio»<sup>216</sup> la tesi per la quale l'esistenza di idee predominanti in un delinquente è in grado di spingerlo al

<sup>209</sup> Cfr. *infra*, nel testo.

<sup>210</sup> Id., *Nuove ricerche di sublime Psicologia medico-forense*, Edinburgh 1845, p. 94.

<sup>211</sup> Id., *Ricerche intorno all'origine dell'istinto*, Napoli 1834, p. 72.

<sup>212</sup> Ivi, p. 74.

<sup>213</sup> Id., *Quistioni medico-legali intorno alle diverse specie di follie*, Napoli 1843, p. 53.

<sup>214</sup> Id., *Ricerche intorno all'origine dell'istinto*, cit., p. 73.

<sup>215</sup> Id., *Quistioni medico-legali intorno alle diverse specie di follie*, cit., p. 54.

<sup>216</sup> *Ibidem*.

delitto senza necessità di ammettere una follia intesa come malattia, in quanto essa è solo l'effetto di un'immoralità di cui l'individuo è responsabile.

Ma la sua adesione alla dottrina di Rossi è solo apparente, perché il medico distingue comunque da questi criminali tanto i monomaniaci in senso stretto quanto i perversi congeniti, concependo il «pendio a versar sangue» o come prodotto di una «disposizione fisica tutta primigenia e naturale degli organi» o come «effetto di malattia ed in particolare di monomania omicida con delirio e senza delirio»<sup>217</sup>. Richiamando la *Théorie du code pénal* di Chauveau e Hélie, osserva poi, contro Regnault, che certamente colui che precipita nel crimine sotto l'impero di una passione è imputabile perché poteva «combattere le prave tendenze» prima che si ingigantissero, e tuttavia «le forti passioni rendono stupido il giudizio, ma non lo distruggono: trascinano lo spirito ad estreme risoluzioni, ma non lo illudono con allucinamenti o con chimere: eccitano momentaneamente sentimenti di ferocia, ma non ingenerano quella morale perversità, o quella insensata ferocia morbosa che induce l'alienato ad immolare senza motivi l'essere a lui più caro»<sup>218</sup>. Auspica quindi che «la Dottrina delle monomanie [...] potrà insinuarsi anche nelle menti dei più ritrosi»<sup>219</sup>, pur riconoscendo la difficoltà di «discernere la follia dalla passione» e con essa il pericolo di giustificare «la immoralità considerandola pari all'infortunio»<sup>220</sup>.

Da un altro punto di vista, il riconoscimento da parte di Ferrarese dell'esistenza del criminale bestiale di Rossi come di un individuo che va punito in quanto soddisfa nel crimine le sue tendenze viziose è in realtà estremamente insidioso, per non dire 'avvelenato', perché il medico, fedele in questo alla strategia inaugurata da Gall, ritiene non solo, come visto, che il criminale bestiale vada distinto dal monomaniaco, ma che sia anch'esso da medicalizzare, anche se non malato. Ferrarese rilancia cioè la posta in gioco e prova a medicalizzare la perversità morale dell'agente ai fini della determinazione dell'imputabilità e della gradazione della pena, in modo a suo avviso 'coerente' con la letteratura giuridica del tempo. Peraltro, al di là dello scontro sulla monomania, si può concordare sul fatto che normalmente il criminale soddisfi nel crimine, direttamente o indirettamente, le proprie tendenze viziose e che la pena debba essere adeguata al suo grado di moralità. La distanza tra le due parti starebbe piuttosto nella titolarità della funzione di determinazione della libertà morale, che ciascuna parte reclama per sé.

Ferrarese non si limita quindi a stabilire la differenza tra crimine e alienazione, ma prova a individuare la loro contiguità sul piano dei processi mentali per distinguerli dai processi mentali dell'uomo normale, facendo dell'elemento più

<sup>217</sup> Id., *Programma di psicologia medico-forense*, Napoli 1834, p. 27.

<sup>218</sup> Id., *Quistioni medico-legali intorno alle diverse specie di follie*, cit., p. 56.

<sup>219</sup> Id., *Esame dello stato morale ed imputabile dei folli monomaniaci, ed in particolare dei monomaniaci suicidi*, Napoli 1835, p. 16.

<sup>220</sup> Id., *Quistioni medico-legali*, cit., p. 56.

problematico, ossia della passione, il fattore che, influenzando sulle facoltà intellettuali degli individui, può determinare una disposizione tanto alla follia quanto alla delinquenza. Sin dal *Programma di psicologia medico-forense* del 1834, che sarà ripreso integralmente nelle *Nuove ricerche di sublime Psicologia medico-forense* stampate a Edimburgo nel 1845, mostra che le facoltà intellettuali del delinquente, condizionate da specifiche affezioni, tendenze e passioni non represses, hanno un andamento differente da quelle dell'uomo onesto, con l'ambizione di costituire un'«ideologia del delinquente», ossia un'analisi dei suoi processi psichici in grado di determinare l'imputabilità, la natura e il grado della punizione attraverso la considerazione del temperamento, dell'istinto, della passione, dell'età, del clima, delle abitudini etc., ma soprattutto del «rapporto che esiste tra i pendj ai delitti, e la tendenza all'alienazione mentale; le affinità che esistono tra le passioni, il delitto e la follia»<sup>221</sup>.

Se l'Io diventa schiavo delle tendenze e delle passioni, gli eccessi di queste possono portare «alla perdita del senno» (follia), dunque all'incapacità di discernere il bene dal male e alla perdita della libertà di agire, con conseguente irresponsabilizzazione del soggetto, oppure alla «perdita dell'onestà» (crimine)<sup>222</sup>, ossia a una forma di limitazione della libertà morale che non abolisce il discernimento del bene e del male, con conseguente responsabilizzazione del soggetto stesso in funzione del suo grado di moralità. Il loro accertamento va effettuato sulla base di un pensiero di tipo medico e non semplicemente morale, valutando «il *grado di suscettività della intelligenza* per le [...] disposizioni primigenie degli organi cerebrali»<sup>223</sup>.

Sebbene Ferrarese attribuisca grande rilievo alle dinamiche organiche e istintive, è però soprattutto nell'azione anormale delle facoltà intellettuali (sensazione, attenzione, percezione, immaginazione) in rapporto alla loro funzione di freno rispetto alle tendenze e alla determinazione volitiva di carattere criminoso che riconosce il carattere comune al crimine e alla follia, alla perversità morale e all'alienazione, diversamente da Miraglia, che insiste invece sulla follia come pervertimento esclusivo di una funzione organica (i «sintomi dell'alienazione [...] sono pervertimenti di funzioni e non malattie proprie»)<sup>224</sup> e sulle cause organiche comuni a crimine e alienazione.

Miraglia adotta infatti esplicitamente la prospettiva frenologica di Gall, propone una classificazione che avrà molto credito, a partire dal Congresso di Genova degli anni Quaranta, e che sostanzialmente ricalca, con delle minime divergenze, quella

<sup>221</sup> Id., *Nuove ricerche di sublime psicologia medico-forense*, cit., p. 83.

<sup>222</sup> Id., *Quistioni medico-legali intorno alle diverse specie di follie*, cit., p. 18.

<sup>223</sup> Id., *Nuove ricerche di sublime psicologia medico-forense*, cit., p. 96.

<sup>224</sup> B.G. Miraglia, *Trattato di frenologia*, vol. II, Napoli 1854, pp. 76-77.

di Spurzheim<sup>225</sup>, e in modo simile a Broussais<sup>226</sup> individua le perversioni di ogni tendenza e facoltà a partire dalle lesioni degli organi cerebrali e dal loro grado di attività.

Miraglia ritiene inconciliabili alienismo e frenologia e a più riprese nei suoi scritti prende posizione contro i discepoli di Pinel, colpevoli di restare fermi alla psicologia di Locke e di misconoscere la fisiologia del cervello<sup>227</sup>, la dipendenza cioè del grado di attività di ogni facoltà mentale dal grado di azione del corrispondente organo cerebrale. Richiama quindi non solo i giuristi, ma anche i medici a riconoscere che le perversioni di ogni singola facoltà rientrano nella differenza specifica tra le follie della sfera affettiva, che si «manifestano in impulsi ed emozioni irresistibili ed incorrigibili», e le follie della sfera percettiva e riflessiva, che «si presentano con incoerenza d'idee, allucinazioni, sragionamenti»<sup>228</sup>.

Quanto alla monomania, la sua riflessione rinvia pressoché esclusivamente alla «fisiologia del cervello»<sup>229</sup>. Fonda la nozione di «alienazione delle tendenze»<sup>230</sup>, intesa come una specifica patologia della volontà per la cui determinazione la presenza o meno della coscienza di delinquere non è sufficiente. Sulla scia di Gall, ritiene che «vi sono tante monomanie per quante sono le tendenze e tutte le sue innumerevoli modificazioni», benché molto rara sia «la lesione semplicemente limitata ad una sola facoltà senza che alcune altre non vi sieno per influenza trascinate»<sup>231</sup>. La monomania omicida può avere così due tipi di cause organiche, ossia un'esaltazione originaria dell'istinto della distruzione o un'attività anormale di questo istinto, sottoposto all'influenza di «altro istinto del pari impetuoso e sottratto all'impero della volontà»<sup>232</sup>.

Miraglia ritiene inoltre che la maggior parte delle monomanie presenti delle manifestazioni osteologiche e pertanto si fa promotore delle perizie frenologiche nei tribunali<sup>233</sup>. E in modo analogo a Ferrarese, anche la sua lotta per conquistare alla frenologia lo spazio della giurisdizione si pone come obiettivo non solo l'irresponsabilizzazione degli alienati, ma anche la valutazione della premeditazione, della colpevolezza soggettiva dei criminali e della loro libertà morale. Da un lato formula la solita accusa

<sup>225</sup> Si vedano, in particolare, J.G. Spurzheim, *Phrenology, or the Doctrine of the Mental Phenomena*, Boston 1834, e B.G. Miraglia, *Cenno su una nuova classificazione e di una nuova statistica delle alienazioni mentali*, Aversa 1847, dove pure Spurzheim non è citato esplicitamente, a differenza del *Trattato di frenologia*, Napoli 1854, in cui è richiamato ripetutamente.

<sup>226</sup> Cfr. F.J.V. Broussais, *Cours de pathologie et de thérapeutique générales*, t. III, Paris 1834, pp. 407-423.

<sup>227</sup> B.G. Miraglia, *Trattato di frenologia*, vol. II, cit., p. 129: «Troppo direi se esporre qui volessi le divisioni della follia finora immaginate dagli alienisti; le quali divisioni fatte su le molteplici varietà dei sintomi ritenuti come caratteri specifici dell'alienazione mentale, non formando la base di alcuna utilità pratica, faran sempre ritardare il progresso della scienza».

<sup>228</sup> Ivi, p. 131.

<sup>229</sup> Id., *La legge e la follia ragionante*, cit., p. 47.

<sup>230</sup> Ivi, p. 54.

<sup>231</sup> Id., *Trattato di frenologia*, vol. II, cit., p. 137.

<sup>232</sup> Ivi, p. 156.

<sup>233</sup> Cfr. ivi, p. 127 e Id., *La legge e la follia ragionante*, cit., p. 47.

ai giudici di confondere «col malvagio lo sventurato»<sup>234</sup> per incapacità di riconoscere una follia priva di disturbi intellettivi, dall'altro attacca frontalmente il principio dell'intimo convincimento per affermare la necessità che la giustizia si fondi sulle scienze umane: «con la convinzione morale nell'amministrazione della giustizia il magistrato non giungerà mai a quella conoscenza delle scienze mediche e naturali che il solo perito può svolgere e porre sotto il vero punto di vista onde chiarire i fatti e rendere giusta l'applicazione della legge»<sup>235</sup>. Il giudizio, senza le nozioni delle scienze umane, sarebbe insomma meramente emotivo: «il giudice che giudica con la semplice emozione non intenderà la premeditazione, né i gradi di colpevolezza e di penalità, e molto meno le cause produttrici i perturbamenti mentali»<sup>236</sup>.

I gradi di colpevolezza possono essere individuati per Miraglia solo al di là dei casi di alienazione, che, parziale o totale, con o senza delirio, deve generare sempre una totale irresponsabilizzazione: «I gradi di colpevolezza adunque se sono da stabilirsi nello stato di abuso o vizio delle facoltà, considerando *l'uomo sano che delinque più o meno agitato*, non mai sono da ritenersi nella pazzia sì generale che parziale»<sup>237</sup>. Il frenologo accoglie così la partizione di Legrand du Saulle, per il quale la perversione è uno stato patologico dipendente da un'organizzazione (cerebrale) difettosa che dev'essere oggetto di trattamento medico, mentre la perversità coincide con l'immoralità e dev'essere punita<sup>238</sup>. Ma al tempo stesso intende spingersi oltre e medicalizzare la perversità, auspicando un sapere capace di determinare non solo l'imputabilità, ma la stessa colpevolezza soggettiva. Impresa complessa, tanto più perché la tesi con la quale Miraglia ritiene di poter fondare una giurisprudenza medica e *distinguere* la follia dalla delinquenza è la stessa che usa per equiparare crimine e disturbo mentale: ossia che le manifestazioni dello spirito, nello stato fisiologico come in quello patologico, dipendono dagli organi del cervello<sup>239</sup>, per cui ogni disordine degli istinti (alimentività, distruttività, etc.), delle facoltà intellettive (percezione, memoria, immaginazione, giudizio) o delle facoltà morali (sentimenti come coscienza, circospezione, etc.) rappresenta un sintomo di follia che va sempre ricondotto al pervertimento di un organo cerebrale ed è proporzionato alle sue

<sup>234</sup> Id., *Trattato di frenologia*, vol. II, cit., p. 156.

<sup>235</sup> Id., *Sulla procedura nei giudizi criminali e civili per riconoscere l'alienazione mentale*, Napoli 1870, p. 4.

<sup>236</sup> Id., *Questioni filosofiche, sociali, mediche e medico-forensi trattate coi principi della fisiologia del cervello*, Napoli 1882, p. 83. Sul tema cfr. G.S. Bonacossa, *Dell'importanza della perizia medica nel giudicare sullo stato mentale dell'uomo*, in «Atti della Società medico-chirurgica di Torino», 1/1844, pp. 347-383, testo molto rappresentativo delle poste in gioco teoriche e pratiche della lotta tra giuristi e medici intorno alla perizia nei tribunali, nel quale Bonacossa, appoggiandosi all'autorità di Carmignani e opponendosi a Kant, Regnault, Rossi e Nicolini, sostiene che: «diritto e privilegio debb'essere della medicina il potere assoluto ed ultimo giudizio sulle diverse condizioni della mente dell'uomo in cui può essersi alterata e smarrita la sua morale libertà» (ivi, p. 359).

<sup>237</sup> Ivi, pp. 74-75 (nostro il corsivo).

<sup>238</sup> L. Du Saulle, *La folie devant les tribunaux*, Paris 1864, pp. 104-105.

<sup>239</sup> B.G. Miraglia, *Trattato di frenologia*, vol. II, cit., p. 110.

lesioni, le quali possono essere congenite, accidentali, meccaniche, etc., o derivare da altre alterazioni dell'organismo.

A fondamento di tale equiparazione Miraglia pone non tanto l'immoralità volontaria dei giuristi, quanto un'involontarietà subita, un'agitazione non voluta comunque punibile. Il crimine e la colpa, sostiene, istituendo un legame interno tra crimine e follia, non possono essere «che prodotto d'individuo agitato»<sup>240</sup>, che «per quanto è prossimo al più alto grado di colpabilità, è egualmente vicino alla demenza»<sup>241</sup>.

Escludendo le patologiche tendenze interiori a delinquere, che non vanno responsabilizzate, «quanto più lieve è il motivo provocatore tanto più cresce la malvagità della colpa. Al contrario, è l'individuo meno capace d'imputazione per quanto l'interno impulso ha trascinato la volontà inchinevole al misfare». In tal modo Miraglia estende a dismisura il ruolo delle scienze umane nel processo, fino a ricodificare integralmente il sapere giuridico-morale. Senza cancellarlo, lo ridetermina e lo fa funzionare secondo categorie mediche.

Un'occasione per sostenere queste posizioni gli è offerta dalla discussione intorno alla formulazione dell'art. 372 del Progetto di Codice penale del Regno d'Italia avente a oggetto la premeditazione e volto a definire l'esecuzione di un atto il cui disegno è stato precedentemente, freddamente (emendamento De Falco) o deliberatamente (emendamento Canonico), formato. Invitato dalla Commissione istituita dal Guardasilli Pasquale Stanislao Mancini a formulare le proprie osservazioni sul Progetto di Codice penale, in una lettera del 1877 indirizzata al ministro Miraglia affronta il tema della premeditazione ridefinendo integralmente la questione: se con premeditazione - sostiene - possiamo intendere una determinazione libera e fredda della ragione, la frenologia mostra al contrario come ogni determinazione e spinta criminosa presupponga l'assenza di una volontà diretta dalla ragione. Se un atto premeditato è una «conseguenza della consultazione di sé stesso, di un calcolo della ragione, della riflessione», allora nessun atto criminale può dirsi davvero tale. Chi, infatti, se non colui che abbia un animo agitato da una qualche tendenza perversa, potrebbe mai trascinare la riflessività verso una determinazione a delinquere? Può «in vero considerarsi non agitato un animo che si determina a misfare?»<sup>242</sup>.

Miraglia ritiene che solo un sapere antropologico sia in grado di determinare «il concetto vero della premeditazione», e nel sostenere che «la colpabilità dell'atto aumenta per quanto è minore la tendenza impulsiva brutale, e viceversa»<sup>243</sup>, non contesta del tutto la razionalità giuridica intorno alla premeditazione, ma la

<sup>240</sup> Id., *Questioni filosofiche*, cit., pp. 5-6. Cfr. anche Id., *Trattato di frenologia*, vol. I, cit., pp. 29-31.

<sup>241</sup> Id., *Trattato di frenologia*, vol. I, cit., p. 33.

<sup>242</sup> Id., *Questioni filosofiche*, cit., p. 79.

<sup>243</sup> Ivi, p. 78.

ricodifica in senso medico<sup>244</sup>. Le conseguenze di questa riflessione non sono trascurabili, perché Miraglia, per il quale ogni premeditazione non è che il disegno di una mente mossa da una specifica tendenza, da un'agitazione, trasforma in una macchina individualizzatrice quella che dovrebbe essere una semplice minaccia sanzionatoria funzionale a distogliere chi medita cattive azioni dal commetterle. Ed ecco servito il *coup de théâtre*: utilizzando argomenti giuridico-morali di valutazione della libertà morale si ottiene che non è più un giudice, ma un medico a giudicare, con la conseguenza che la pena non avrà funzione retributiva ed espiatoria, come in Rossi, ma esclusivamente correttiva.

Nonostante il momento storico avesse delle poste in gioco decisive, e innanzitutto l'iscrizione al livello del codice penale della pratica effettiva dei tribunali sotto la pressione delle scienze umane, Miraglia si limita ad auspicare una maggiore aderenza della legge al discorso medico. Resta comunque la tensione di una forma di razionalità antropologica che intendeva costituire una giurisprudenza medica avente giurisdizione non solo sull'alienazione, ma sulle cosiddette agitazioni dell'uomo sano, considerando il delinquente un malato morale punibile ma medicalmente accertabile in funzione di un'agitazione da ricondurre alle sue cause organiche.

Ci troviamo, con queste posizioni, nella situazione di considerare ogni delitto come il prodotto di una volontà agitata, e pertanto bisognoso di un giudizio medico relativo alle variazioni cui va soggetta la volontà. Poiché ogni determinazione volontaria al crimine presuppone un'agitazione, un'involontarietà, scaturendo ogni crimine da un vizio e ogni vizio da un difetto di organizzazione, congenito o derivato, il frenologo dovrebbe infatti essere consultato anche nel caso del più piccolo dei crimini. In tal modo il crimine diventerebbe un oggetto medico anche senza essere il prodotto di un malato, di un folle, e qualsiasi condotta non patologica ma disfunzionale rispetto a un qualsiasi ordine istituito potrebbe essere rinviata a una dinamica cerebrale che ne sanziona la viziosità morale in termini fisiologici.

## 9. LE REAZIONI DELLA DOTTRINA GIURIDICA IN ITALIA

La dottrina giuridica italiana discuterà presto le nuove classificazioni frenologiche e psichiatriche attestandosi su posizioni assai differenziate, tra le quali prenderemo in esame quelle contrarie di Nicola Nicolini e Francesco Carrara, quelle di Carl Mittermaier (per la forte presenza e influenza in Italia) e di Giovanni Carmignani, che hanno invece riconosciuto valore alla nozione di monomania istintiva e contribuito alla valorizzazione delle perizie psichiatriche nei tribunali, nonché la posizione mediana di Enrico Pessina. Non senza avere però osservato preliminarmente

<sup>244</sup> Sulla scia di Gall, già Charles Lucas aveva da tempo sostenuto che si può uccidere in un momento di collera ed essere privi dell'organo della distruzione, ma se un delitto è a lungo meditato e progettato allora è certo che l'ideatore ne possiede l'organo (*Du système pénal et du système répressif en général, de la peine de mort en particulière*, Paris 1827, p. 254).



che in Italia, come in Francia peraltro, i giuristi risentono nelle loro classificazioni delle ambiguità della nozione di monomania in seno all'alienismo, per non dire dei suoi rapporti con la frenologia, che è meno richiamata in ragione del suo minore impatto giudiziario, ma nondimeno presente nelle elaborazioni dottrinali.

Ad ogni modo, nel Regno di Napoli a porsi sulla scia di Pellegrino Rossi è Nicola Nicolini, il Vico dei giuristi italiani del XIX secolo, durissimo nei confronti dei periti: «i tribunali napoletani tenner sempre per massima, che il giudizio dei periti non lega il giudice, né si sottoposero al potere che si attentavano di arrogarsi costoro, quasi che il loro giudizio dovesse valere nelle cause come un'autorità di cosa giudicata»<sup>245</sup>. Nicolini adotta la classificazione della follia di Thomasius, distinguendo, secondo un livello crescente di gravità, la «follia morale» – un principio di *stultitia* che ha origine nell'imperfezione congenita della natura umana, diffusa al punto che è assai difficile trovare un uomo che possa dirsi al riparo da essa –, la «follia giuridica e politica» – che deriva dalla precedente, ma è diretta contro gli altri – e la «follia fisica», vera e propria infermità fisica e mentale che reca tracce evidenti nel cervello e nel cuore, oltre che nelle azioni, del soggetto che ne è afflitto<sup>246</sup>. E a quest'ultimo genere riconduce la monomania, citando «il nostro Ferrarese»<sup>247</sup> e sostenendo che l'esistenza «di tale infermità non è rara [...]; e quando ve n'è la pruova, la presunzione di sanità cede al fatto del disordine fisico e mentale che si è sofferto o si soffre»<sup>248</sup>.

Per quanto all'apparenza Nicolini accetti le classificazioni dei frenologi e degli alienisti, in realtà però se ne allontana esattamente in relazione alla monomania istintiva. Innanzitutto, a suo giudizio le manie parziali sono generalmente più da commedia che da tragedia: «Orazio narra che un nobile Argivo si era fiso in mente di udir di continuo tragedie maravigliose, sì che spesso in vòto immaginario teatro ci sedea solo, intento alla rappresentazione, spettator lieto e plaudente: nel resto osservatore retto de' doveri della vita, buon vicino, ospite cortese, consorte affidabile, padrone indulgente»<sup>249</sup>. Ma vi sono manie parziali molto pericolose, come quella di «Orlando quando ancor pensava ad Angelica»<sup>250</sup>. Nicolini ha dunque ben presente la distinzione tra mania con e senza delirio e tuttavia non riconosce la seconda categoria, convinto com'è che la monomania necessiti dei segni esteriori attribuiti classicamente alla follia, o anche dei segni individuati dai suoi contemporanei (tra i quali richiama Pinel, Foderé e Ferrarese), avendo sempre e comunque

<sup>245</sup> N. Nicolini, *Le quistioni di dritto* (1835), vol. I, Napoli 1870<sup>3</sup>, p. 209.

<sup>246</sup> Cfr. *ivi*, pp. 227-228. Il riferimento è a Ch. Thomasius, *De praesumptione furoris atque demetiae*, 1719, § IV, V, VI, XI.

<sup>247</sup> N. Nicolini, *Le quistioni di dritto*, cit., p. 228.

<sup>248</sup> *Ibidem*.

<sup>249</sup> *Ivi*, p. 232. L'argomento era già usato in relazione alla questione degli intervalli di lucidità nel furore. Cfr. ad esempio H.F. D'Aguesseau, *Œuvres complètes*, nouvelle édition, t. III, Paris 1819, p. 505.

<sup>250</sup> N. Nicolini, *Le quistioni di dritto*, cit., p. 232.

riguardo a una follia che colpisce la sfera intellettuale. L'art. 61 delle Leggi penali del Regno delle due Sicilie - afferma - non riguarda la stoltezza e l'insania morale, che vanno punite, ma solo la follia fisica. La follia «di cui parla la legge [...] è quella finalmente che o toglie all'uomo del tutto la coscienza di conoscere e sentire e di esser quell'istesso che è stato sempre e non altro, o se fa rimanere di questa coscienza alcun raggio, scioglie e sconnette a tal segno il legame fra le idee, ch'egli non intende più se medesimo, né si riconosce»<sup>251</sup>.

Nicolini, pertanto, nega del tutto che le monomanie possano «sconvolgere ogni sistema di morale»: «Di tale monomania si parla ormai tanto e se ne ragiona e sragiona da' giornali e dagli autori di medicina legale, ch'ella è diventata nei giudizi penali l'eccezion di moda. Ma se questa specie di pazzi, che sanno quel che fanno, e lo fanno volendo, fossero da compassionarsi e da esserne piuttosto serrati in un ospizio d'infermi, che messi sotto la scure di Astrea, chi è fra i più odiosi scellerati che temer potrebbe la pena?»<sup>252</sup>.

Il giurista sostiene poi, in modo molto raffinato, che sia impossibile accostare crimine e follia. Nei processi in cui si dibatte di crimini atroci, ad esempio, e contrariamente a quanto ritenevano gli alienisti, l'atrocità del crimine non può costituire un segno dell'assenza di ragione nell'accusato. E neanche nei processi per crimini più lievi, al fine di irresponsabilizzarne l'autore, può essere invocato l'argomento secondo cui l'atto era contrario alla ragione. Ciò perché chiunque allora violasse sia il diritto naturale sia il diritto positivo dovrebbe necessariamente essere folle, «necessariamente in uno stato di opposizione alla retta ragione». Ma «la legge impone la punizione de' malvagi», e la stessa legge «dichiara non imputabili le azioni de' folli», per cui, se «ogni malvagio è folle, potremmo punire ed assolvere ogni reo nel tempo medesimo. Solita contraddizione nata dall'uso di dare spesso a due idee differenti, ma che hanno qualche lato di rassomiglianza fra di loro, il nome medesimo, o alla stessa cosa due nomi di significazione affine»<sup>253</sup>.

Per il resto, la sua posizione ricalca quella di Rossi, e medesimi sono gli argomenti: Nicolini accosta gli atti compiuti dai monomaniaci ai crimini commessi «per solo istinto di malvagità, senza l'impulso di alcuna altra causa»; rileva la presenza nei loro autori della consapevolezza del bene e del male e dell'immoralità dei loro gesti, di cui testimonia l'emergenza del rimorso; ritiene che essi si siano

<sup>251</sup> Ivi, p. 230.

<sup>252</sup> Ivi, p. 234. Cfr. anche ivi, p. 235: «Altri poi fanno il male solo per amor del male. E quanti maledicono e calunniano senza essere stati offesi, senza interesse personale, senz'altro motivo che il piacere di veder soffrire e di nuocere? Date ad un di costoro un grado di perversità di più, più coraggio ed un pugnale, e avrete la matta *bestialità* di cui parla Dante, ed un omicida il quale non è certo più degno di pietà di quel calunniatore o maledico». La pena, ricorda Nicolini nella sua risposta a Ortolan, «è nell'affetto ansioso e pauroso dell'animo, comeché l'arte possa renderne più sensitiva la coscienza, e meglio calcolatrice e più previdente la ragione, e più imperiosa l'ansietà» (*Delle opere legali e della vita di Niccola Nicolini. Esame fatto dal sig. Ortolan, Napoli 1840, p. 73*).

<sup>253</sup> Ivi, p. 227.

progressivamente lasciati sopraffare da un desiderio inizialmente accarezzato, e che per tutte queste ragioni debbano essere puniti, altrimenti, «quanto più atroce è il misfatto, tanto più perdonabile ne sarebbe il reo, e la morale e la giustizia non sarebbero che nomi»<sup>254</sup>. Di conseguenza, non ammette la monomania istintiva, perché se l'autore dell'atto «ha coscienza di quel che fa, e lo fa con azione determinata dalla sua volontà, egli non può scusarsi per l'organo dell'omicidio o per l'organo del furto che Gall dicesse aver scoperto nel suo cranio, né per le inclinazioni monomane che qualche altro dottore volesse giudicare»<sup>255</sup>.

Rispetto alla monomania, l'influenza di Pellegrino Rossi è avvertibile anche nella riflessione di Francesco Carrara, per il quale i monomaniaci devono essere responsabilizzati e puniti secondo il loro grado di perversità morale. Carrara riconosce come vera alienazione la sola mania intellettuale o con delirio, nelle forme dell'imbecillità, della demenza e del furore, e la definisce giuridicamente come «*un abito morboso che togliendo all'uomo la facoltà di conoscere i veri rapporti delle sue azioni con la legge, lo ha portato a violarla senza coscienza di violarla*»<sup>256</sup>. A suo giudizio la mania intellettuale esclude l'imputabilità quando è totale, mentre se parziale la esclude «soltanto se fu *efficace*: cioè se *influi* sulla determinazione ad agire», afferma rinviano a Mittermaier. Ma in tal modo il giurista non contempla la possibilità che la mania senza delirio, o *mania morale*, costituisca una causa esimente l'imputabilità. «Moralmente e politicamente guardata», la mania senza delirio non diminuisce la responsabilità dell'agente, a meno che non alteri «la potenza intellettuale» e «la libertà di eleggere»: «La forza che una mala tendenza eserciti sulla determinazione del maniaco morale aumenta la ragione che la società ha di temerne, senza diminuire la sua responsabilità»<sup>257</sup>. A Carrara riesce difficile concepire una patologia esclusiva della volontà compatibile con la presenza intatta delle funzioni intellettuali, tanto che, riguardo alla responsabilizzazione dei maniaci morali, richiama il dissenso della «scuola medica», attribuendole la tesi secondo cui «nell'uomo la volontà non possa essere ammalata senza essere ammalato lo intelletto»<sup>258</sup>, mentre è esattamente il contrario che le nozioni di monomania istintiva di Marc e Georget intendono oggettivare. Il problema è che, nel trattare della monomania istintiva, Carrara attinge ai testi degli psichiatri che criticheranno esattamente la realtà di questa nozione<sup>259</sup>. Ad ogni modo, il giurista sostiene che non saprebbe adattarsi «ad esonerare da ogni responsabilità certi uomini che godono in società la

<sup>254</sup> Ivi, p. 236.

<sup>255</sup> Ivi, p. 235.

<sup>256</sup> F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, vol. I, Lucca 1877<sup>5</sup>, p. 199.

<sup>257</sup> Ivi, p. 200.

<sup>258</sup> Ivi, p. 201.

<sup>259</sup> Carrara rinvia infatti a J.A. Mandon, *Histoire critique de la folie instantanée, temporaire, instinctive*, Paris 1862, che contesta la monomania istintiva di Esquirol sostenendo che la sfera della volontà è sempre il prodotto delle sensazioni, delle idee e dei sentimenti, e che quindi ogni lesione esclusiva della facoltà di volere deve riguardare anche le facoltà intellettive.

pienezza dei loro diritti quantunque affetti da una mania o da una allucinazione parziale, appunto perché in tutto il rimanente dando non dubbi segni di acuta e completa intelligenza sarebbe ingiusto chiuderli in un manicomio o trattarli eccezionalmente come insensati. Se dunque costoro malgrado la loro parziale mania hanno ragione di essere mantenuti nel godimento dei diritti di cittadino, bisogna che sopportino la responsabilità»<sup>260</sup>. Fermo sulla distinzione tra passione e follia, Carrara ritiene ad esempio, parlando della cleptomania, che la soluzione del problema risieda nello stabilire se la mania morale possa «avvenire senza una alterazione organica». In caso contrario, ogni crimine deriverebbe da una «causa fisica» e «sicuramente bisognerebbe provvedere alla tutela giuridica con altri mezzi»: «Ma se invece la monomania deriva soltanto da un pervertimento morale, l'uomo ne è sempre più o meno responsabile, e lo si deve imputare»<sup>261</sup>.

Veniamo ora a Carl Mittermaier, la cui *Disquisitio de alienationibus mentis quatenus ad jus criminale spectant*, pubblicata nel 1825, costituirà un imprescindibile testo di riferimento per tutti i giuristi aperti all'accettazione delle categorie frenologiche e psichiatriche, nonché per gli stessi medici, che ne loderanno l'opera illuminata<sup>262</sup>.

Membro associato straniero della *Société médico-psychologique*, noto per la sua profonda conoscenza della situazione europea delle carceri e dei manicomi, è tra i giuristi che più avevano discusso e riconosciuto gli alienisti francesi, dai quali è molto apprezzato. Brière de Boismont gli dedica un articolo estremamente elogiativo negli *Annales médico-psychologiques*: a suo dire, più di Hélie, più di Ortolan, Mittermaier è il giurista che ha «vérifié les doctrines des aliénistes par la connaissance approfondie de leurs ouvrages et l'examen clinique des malades»<sup>263</sup>.

Mittermaier giudica infatti insufficienti le conoscenze psicologiche per giudicare la follia, che presuppone sempre legata a dei disordini fisici in ragione dei quali solo gli alienisti possono ricoprire il ruolo di periti in tribunale. Ciò non significa, però, che il giurista abdichi all'alienismo e che intenda sostituire il giudizio degli alienisti a quello del giudice. Nel 1854 afferma anzi esplicitamente che i periti vanno equiparati ai testimoni, in quanto incaricati di fornire gli elementi la cui conoscenza

<sup>260</sup> F. Carrara, *Programma del corso di diritto criminale*, vol. I, cit., p. 202.

<sup>261</sup> Id., *Programma del corso di diritto criminale*, vol. IV, Lucca 1869, p. 330.

<sup>262</sup> A Mittermaier, oltre che a Nicolini e Carmignani, Ferrarese dedicò le sue *Quistioni medico-legali intorno alle diverse specie di follie*, in segno di ringraziamento per il riconoscimento tributatogli dal giurista tedesco nell'edizione da lui curata e aggiornata di P.J.A.R. von Feuerbach, *Lehrbuch Des Gemeinen in Deutschland Gültigen Peinlichen Rechts*, Giessen 1840<sup>13</sup>, nonché in C.J.A. Mittermaier, *Intorno ai progressi della letteratura giuridica, e sullo stato dello studio del diritto in Italia*, in «Annali Universali di statistica, economia pubblica, storia, viaggi e commercio», 71/1842, p. 154. Il giurista tedesco aveva inoltre visitato il Manicomio di Aversa sotto la direzione di Miraglia, per cui cfr. Id., *Delle condizioni d'Italia*, Lipsia-Milano-Vienna 1845, pp. 144-149, e B.G. Miraglia, *Sulla procedura nei giudizi criminali e civili per riconoscere l'alienazione mentale*, Napoli 1870, pp. 7-8.

<sup>263</sup> A.J.F. Brière de Bismont, *Mittermaier. La peine de mort - Les aliénés dans les prisons et devant les tribunaux*, in «Annales médico-psychologiques», 26/1868, p. 374.

rende possibile l'intimo e libero convincimento del giudice. Quanto alla monomania, è convinto che le maggiori difficoltà riguardino proprio «l'esatto giudizio della *mania*, quando essa si manifesta sotto una forma, che spinge irresistibilmente a certi atti, senza alterare la vita psichica, e senza togliere la coscienza»<sup>264</sup>. Mittermaier distingue così la monomania istintiva dalla malvagia inclinazione, la cui «irresistibilità non appare che qual conseguenza d'una colpa»<sup>265</sup>, ed è tra i primi a tentare una sistematizzazione giuridica di questa patologia attraverso l'enunciazione di alcuni principî: 1) la mania dipende dalle disposizioni del sistema nervoso; 2) la monomania è uno stato che non mostra «sconcerto apparente nelle facoltà mentali» e al contrario «lucidezza della coscienza»; 3) il carattere principale della monomania è «la mancanza di libera spontaneità»; 4) le definizioni di *moral insanity* e di *monomanie homicide* sono passibili di fraintendimento e devono essere abbandonate; 5) la monomania esclude l'imputabilità se «è dimostrata la mancanza di un qualunque motivo egoistico»; 6) il principio legislativo più importante riguardo all'imputazione è quello di adottare «espressioni le più late» per non impedire ai giudici e ai periti di «vantaggiarsi de' progressi della scienza e della esperienza»<sup>266</sup>.

Una posizione affine a quella di Mittermaier è sostenuta in Italia dal giurista pisano Giovanni Carmignani, le cui riflessioni subiscono tuttavia nel tempo un'importante evoluzione. Nei suoi *Elementa juris criminalis* l'intenzione di delinquere è presentata come suscettibile di avere carattere morale e politico, ciò che rende necessaria la sua valutazione in rapporto sia alla moralità dell'atto e al grado di libertà morale dell'agente, sia al danno sociale prodotto. Quanto all'alienazione, Carmignani la comprende nel quadro delle *cause fisiche e intrinseche* che diminuiscono l'imputabilità dell'agente in relazione alle facoltà intellettive: sulla scorta di Cabanis<sup>267</sup> non distingue tra il fisico e il morale e non riconosce all'alienazione lo statuto di affezione della volontà, caratterizzandola come una «*preternaturale* alterazione delle fibre del cervello» che produce un proporzionale alterazione nella sfera intellettuale, per cui «chi ne è affetto, ignora totalmente la connessione delle cose»<sup>268</sup>. Solo la medicina e la fisiologia possono determinare l'influenza delle diverse specie di alienazione sulla moralità dell'azione.

Con riguardo alle cause che diminuiscono la libertà del volere ma non l'imputabilità, ossia le cattive abitudini che pervertono l'animo e generano l'attrazione per il

<sup>264</sup> C.J.A. Mittermaier, *Sulla condizione ed efficacia dei periti nel procedimento penale*, in «L'eco dei tribunali», 411/1854, p. 59.

<sup>265</sup> Ivi, p. 35.

<sup>266</sup> Ivi, pp. 35-37. Ne segue l'esempio in Italia L.G.A. Cibrario, *Opuscoli*, Torino, 1841, pp. 136-139.

<sup>267</sup> P.J.G. Cabanis, *Rapports sur le physique et le moral de l'homme*, Paris 1802, p. 142. Carmignani richiama anche Ph. Pinel, *Observations sur les aliénés et leur division en espèces distinctes*, in «Mémoires de la Société médicale d'émulation», t. III, 1799, p. 1ss.

<sup>268</sup> G. Carmignani, *Elementi del diritto criminale* (1808), prima versione italiana a cura di G. Dingli, Napoli 1854, pp. 53 e 57-58.

male, Carmignani richiama invece Gall e Voisin, ma a titolo meramente informativo e con una prudenza che non lascia intendere una sua adesione<sup>269</sup>. Si chiede infatti se le cause della delinquenza possano essere ravvisate in una predisposizione degli organi del cervello, e sembra disposto ad accettare che l'abitudine a delinquere possa avere alla base una disposizione fisiologica che spiegherebbe la turpitudine dell'agente, senza tuttavia mai esprimersi in modo esplicito sull'argomento.

Nella *Teoria delle leggi della sicurezza sociale* il giurista rivede però la propria posizione. Ferma restando la difficoltà del giudizio, prende atto della possibilità che le «contradizioni della natura» giungano «al segno di presentare nello stesso individuo, e nell'azione medesima la ragione, e la fatuità: la calma dell'animo, ed il furore del corpo: l'impero dell'intelletto, e l'insubordinato carattere delle facoltà *affettive* dell'uomo»<sup>270</sup>. E dopo aver richiamato i lavori di Ferrarese, nonché il caso Léger, discusso da Georget, sostiene che nella distinzione tra sfera intellettuale e sfera affettiva risieda il criterio in base a cui giudicare i casi di mania senza delirio, ai quali applica la definizione di *mania sine delirio* offerta da Mittermaier nella sua *Disquisitio*<sup>271</sup>. È ad ogni modo sua opinione che la medicina legale rappresenti un ausilio necessario tanto al giudizio della polizia che a quello della giurisprudenza penale, e che spetti al giudizio medico chiarire gli oggetti che «debbon passare al giudizio del dritto»<sup>272</sup>.

Un'ultima figura sulla quale riteniamo importante soffermarci è quella di Enrico Pessina, autore di opere giuridiche di grande respiro filosofico, e tra queste della raffinata seconda traduzione italiana del *Trattato* di Rossi, che cura con interessanti note. Il giurista, non proprio correttamente, attribuisce la paternità della frenologia alla negazione della libertà del volere<sup>273</sup>, e invoca un'alleanza non cedevole con il naturalismo, rivendicando di non riconoscere validità al «tribunale materialistico» e di volerlo sul campo giuridico come alleato e non conquistatore<sup>274</sup>.

Ciò nondimeno, una relativa apertura della giurisprudenza alle scienze umane si ritrova nella sua interpretazione dell'art. 61 delle Leggi penali del Regno delle due Sicilie, che, fatta eccezione per il rinvio al furore, era ricalcato sull'art. 64 del Code

<sup>269</sup> Cfr. *ivi*, p. 67: «Non è guari se è esaminato se le cause di delinquere possano essere attribuite a qualche predisposizione di organi nel cervello; ciò che i seguaci di Gall han preteso di poter pienamente accertare per via della ispezione del cranio, detta *Cranoscopia*, *Cranologica*, o *Frenologia*; e la cosa si è tant'oltre spinte che Voisin tentò a quest'oggetto più sperimenti nei condannati ai pubblici lavori. Vi ha poi chi reputa la dottrina di Gall aneddotta che fisiologica».

<sup>270</sup> *Id.*, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, t. II, Pisa 1831, p. 138.

<sup>271</sup> *Ivi*, p. 188, dove Carmignani scrive anche di essere stato consultato sulla questione della mania senza delirio proprio dal giurista tedesco. Carmignani discute della mania senza delirio, rifacendosi stavolta a Pinel, anche in *Id.*, *Cause celebri*, vol. I, Pisa 1843, pp. 428-430.

<sup>272</sup> *Id.*, *Teoria delle leggi della sicurezza sociale*, t. I, Pisa 1831, p. 307.

<sup>273</sup> E. Pessina, *Il libero volere. Prolusione al corso di diritto penale*, letta nella Regia Università di Napoli il 20 dicembre 1875, Napoli 1876, p. 7.

<sup>274</sup> *Id.*, *Il naturalismo e le scienze giuridiche: discorso inaugurale*, letto nella Regia Università di Napoli il 17 dicembre 1878, Napoli 1879, p. 6.

pénale del 1810, recitando: «Non vi è reato quando colui che l'ha commesso era nello stato di demenza o furore nel tempo in cui l'azione fu eseguita». Rispetto a questo articolo, dunque, Pessina riesce a introdurre tra le cause di imputabilità anche le nuove forme di follia individuate dall'alienismo, sostenendo che con le nozioni di demenza e furore il legislatore non ha inteso esprimere *a priori* «i soli casi della demenza nello stretto significato di mania e del furore o mania violenta»<sup>275</sup>. Sette anni più tardi, negli *Elementi*, il giurista esprime però una diversa valutazione, scrivendo che se il codice francese offriva l'esempio di come un legislatore dovesse limitarsi a fissare un principio generale, consentendo così di intendere «per demenza qualsiasi condizione che ingeneri privazione di mente»<sup>276</sup>, il codice napoletano, pur riproducendo il principio di quello francese, «ne alterò il rigore logico per avere aggiunto alla formola generale della demenza il caso speciale del furore»<sup>277</sup>.

Per quanto riguarda invece la classificazione della follia, per Pessina «l'antropologia psichica» contempla tre forme generali dello stato di anormalità patologica dell'intelletto caratterizzate dall'incapacità per il soggetto di essere causa morale delle proprie azioni: l'imbecillità, la mania o demenza e il furore. Per questa ragione è opportuno «porre come principio la presunzione giuridica che queste tre infermità dello spirito rendono incolpabile l'uomo, lasciando al giudice di fatto il verificare per mezzo di uomini periti di tale branca di cognizione e specialmente mercé l'avviso di coloro che coltivano la scienza frenologica il disaminare se sussista o meno la demenza»<sup>278</sup>. Pur tuttavia, il giurista apre alla nozione di monomania, riconoscendo comunque che è di difficile accertamento, essendo l'individuo in pieno possesso delle proprie facoltà intellettive. L'essenza della monomania, afferma, «consiste in ciò per appunto che si riferisca ad un oggetto ideale determinato il quale occupa di tanto lo spirito da fargli perdere la signoria di se stesso, da farlo operare come macchina pura»<sup>279</sup>, con riferimento evidentemente alla mania parziale con delirio, mentre sembra riferirsi alla monomania istintiva quando osserva che nello stato monomaniaco gli atti «sono eseguiti senza coscienza di ciò che si opera a guisa di un bruto che istintivamente tende a quello cui è dirizzata la sua natura senza rendersi conto de' suoi propri movimenti»<sup>280</sup>.

Pessina non arriva però al punto di convalidare l'esito della progressiva autonomizzazione della sfera delle deviazioni delle tendenze e delle patologie della volontà, ossia la negazione della libertà del volere, e sarà anzi un oppositore, insieme

<sup>275</sup> Id., *Trattati elementari sul diritto penale delle due Sicilie*, vol. 2, Napoli 1858, p. 86.

<sup>276</sup> Id., *Elementi di diritto penale* (1865), Napoli 1871<sup>2</sup>, vol. I, p. 199. Si tratta di un principio piuttosto riconosciuto in Francia fin dai primi dell'Ottocento, tanto dagli alienisti quanto da molti giuristi (cfr. L. Guignard, *op. cit.*, pp. 67-96). La tesi di Pessina è in particolar modo prossima a quella sostenuta da A. Chauveau, F. Hélie, *op. cit.*, p. 239.

<sup>277</sup> E. Pessina, *Elementi di diritto penale*, cit., p. 199.

<sup>278</sup> Id., *Trattati elementari sul diritto penale delle due Sicilie*, cit., p. 76.

<sup>279</sup> Ivi, p. 77.

<sup>280</sup> Ivi, p. 78.

a Carrara, di Lombroso. Ciò nella convinzione che il crimine non possa essere considerato come un qualcosa di naturale e necessario in alcuni individui, come una fatalità che negherebbe con la sua sola esistenza la legittimità del diritto penale (non potendosi punire un atto necessitato)<sup>281</sup> e dalla quale quindi la società avrebbe solo il compito di difendersi preventivamente.

## 10. CONCLUSIONI

Come si è detto, tra il XVIII e il XIX secolo il motivo beccariano del divieto dell'indagine dell'interiorità dei cuori è enunciato pressoché da tutti (Bentham, Gall, Rossi, etc.), eppure tutti al tempo stesso non rinunciano ad individualizzare. Se questa enunciazione rappresenta la denegazione del soggetto psico-fisiologico-morale punito per ciò che è al di sotto del soggetto di diritto punito per ciò che fa, è perché tra il XVIII e il XIX secolo la conoscenza dell'interiorità del soggetto a partire dalla questione dell'imputabilità e della graduazione della pena diventa una questione trasversale a vari quadri teorici relativamente sovrapponibili. Il criminale appare così non solo come un trasgressore della legge, ma anche come un soggetto caratterizzato da una forma di deviazione psicologico-morale o fisiologica.

Si è visto che per molti giuristi la perversione delle facoltà affettive, le malattie della volontà in assenza di delirio erano equiparabili a una mera perversità morale volontaria. Contestualmente i frenologi, attraverso una strategia tendente a distinguere delinquenza e alienazione, provano anche a medicalizzare questa perversità, pur responsabilizzandola sulla base delle modulazioni fisiologiche della libertà di volere, ciò che non sarà del tutto d'aiuto alla causa alienista. Tale linea, che fa perno su quelle che Miraglia definiva agitazioni dell'uomo sano, conduce a un certo punto a una sorta di sovrapposizione tra argomenti medici e argomenti giuridici, almeno per quei medici, come Ferrarese, che equiparano i processi psicologici e organici di crimine e follia, coerentemente, a loro avviso, al tentativo di tanti giuristi, sia utilitaristi che spiritualisti, di fondare il giudizio penale sulla moralità dell'agente - giuristi che avrebbero però dovuto fondare la loro pratica sulle determinazioni delle scienze umane, o meglio, legittimare il potere d'intervento medico sulla scena giudiziaria.

Ma tale linea non si affermerà, e medici come Ferrarese e Miraglia si rivelano ancora troppo legati alle posizioni di Gall, Esquirol e Georget per ampliare l'orizzonte dell'impresa psichiatrica, la quale tuttavia supererà presto questa fase di compromesso medico-legale proprio grazie alle problematiche evidenziate dai giuristi.

Abbiamo ricordato come a partire dalle critiche rivolte alla giurisprudenza dalla frenologia e dall'alienismo i giuristi abbiano in parte aperto a un'antropologizzazione del giuridico, e al contempo variamente contestato l'ipotesi delle patologie

<sup>281</sup> Cfr. Id., *Il libero volere*, cit., pp. 10-12.



della volontà. Ebbene, come ha mostrato Foucault, tali contestazioni saranno prese in considerazione proprio da quella psichiatria che criticherà l'alienismo per rifondarsi, disalienizzandosi<sup>282</sup>, e per estendere il dominio del patologico alla sfera dell'anormalità. L'analisi di Doron è al riguardo esemplare: le critiche di Jean-Pierre Falret e di Bénédict Augustin Morel si appoggiano a quelle dei giuristi, ma non allo scopo di riconoscere alla sfera giuridica l'ambito delle perversioni morali o di negare la follia dei comportamenti, quanto piuttosto per meglio fondare la pratica psichiatrica e passare da un'analisi degli atti aberranti al riconoscimento di una perversione delle tendenze soggiacente come tratto costitutivo del soggetto<sup>283</sup>.

Quando Falret nega la validità alla monomania, sostiene espressamente che questa categoria «rend impossible toute ligne de démarcation rigoureuse entre la passion et la folie»<sup>284</sup> e che è proprio la difficoltà dei giudici ad ammettere una lesione «aussi restreinte de l'esprit humain» a fare sì che essi condannino «le plus souvent le malheureux aliéné que les médecins lui dépeignent comme un monomane». Il medico deve individuare il disturbo «en dehors de l'acte incriminé», sull'insieme «des symptômes et sur la marche de la maladie»<sup>285</sup>. Appoggiandosi a Falret, Morel afferma che è impossibile separare gli atti degli alienati da uno stato di delirio, che la stessa nozione di follia senza delirio è infelice e che ad essa va sostituita la nozione di «manie instinctive», forma di follia delirante *tout court*: il disturbo insomma, diversamente da quanto ritenevano gli alienisti, fa segno verso una malattia che non è slegata dalla personalità. Il problema di Morel è infatti proprio quello di ridefinire il delirio, e la sua soluzione è di farlo sulla base della degenerazione<sup>286</sup>. Le lesioni della volontà, degli istinti, dei sentimenti sono contestabili se considerate astrattamente dalla «synergie de la puissance intellectuelle»<sup>287</sup>. Definire il delirio come ciò che impedisce la normale associazione delle idee porta a escludere che i monomaniaci delirino, a meno che non si comprendano nello stato normale dell'intelligenza e dei sentimenti anche l'impossibilità di tendere verso uno scopo normale di attività, la tendenza irresistibile a fare il male, la perversione precoce che non si lascia influenzare da alcun elemento di ordine intellettuale. L'alienazione dei «monomaniaci istintivi», formula di compromesso impiegata da Morel, si può dunque riconoscere attraverso l'ereditarietà, «dans les fibres le plus intimes de leur organisation

<sup>282</sup> M. Foucault, *Gli anormali. Corso al Collège de France (1974-1975)*, cit., pp. 127-150.

<sup>283</sup> C.-O. Doron, *La formation du concept psychiatrique de perversion au XIX<sup>e</sup> siècle en France*, cit., p. 48.

<sup>284</sup> J.P. Falret, *De la non-existence de la monomanie* (1854), in Id., *Des maladies mentales et des asiles d'aliénés*, Paris 1864, p. 446. Falret aggiunge che la dottrina di Esquirol e Marc costringe il medico a uscire dal suo ruolo e a indossare i panni dell'avvocato, deducendo la follia da considerazioni relative al comportamento che si rivelano insufficienti al fine di distinguere tra la passione e la follia. Cfr. *ivi*, p. 447.

<sup>285</sup> *Ivi*, pp. 447-448.

<sup>286</sup> Cfr. B.A. Morel, *Considérations médico-légales sur un imbécile érotique convaincu de profanation de cadavres. Lettres à M. le Docteur Bédor*, Paris 1857, p. 35.

<sup>287</sup> *Ivi*, p. 34.

physique»<sup>288</sup>. Il rinvio - beninteso - non è alla frenologia, cui già da anni Jules Gabriel François Baillarger<sup>289</sup> aveva contestato quella partizione tra sfera intellettuale e sfera affettiva incorporata dall'alienismo stesso, affermando l'unitarietà del sistema nervoso. A quest'altezza, peraltro, la cranioscopia risulta già totalmente screditata, colpita da critiche che denunciavano l'assenza di una corrispondenza sistematica tra la forma del cranio e quella del cervello<sup>290</sup>, così che per Morel la cattiva conformazione del cranio non costituisce che uno dei tanti indici di degenerazione (rachitismo, deviazioni della sensibilità, cachessia, irascibilità, etc.). Anche i casi che Gall addebitava a una perversità congenita punibile iscritta nella corporeità vengono ora deresponsabilizzati per essere rubricati nel quadro della patologia. Quanto all'assenza dei motivi d'interesse, delle ragioni di delinquere, Morel sostiene che essa non è sempre la prova di un'alienazione, ma solo un indizio di aberrazione delle facoltà intellettuali o di perversione morale<sup>291</sup>, e che le teorie della monomania in precedenza elaborate non sono in grado di «apporter dans l'esprit des magistrats des preuves suffisantes de non-responsabilité dans les actes»: «Ce n'est pas, en effet, la nature de l'acte qui doit déterminer la variété malade à laquelle appartient l'individu inculpé; mais c'est dans la nature même de la maladie, et dans l'examen de l'action que cette maladie exerce sur la libre manifestation de l'intelligence et des sentiments, que le médecin doit chercher les motifs qui lui font supposer que le prévenu est ou un aliéné ou un coupable»<sup>292</sup>. Lo psichiatra è pertanto chiamato a stabilire l'alienazione valutando l'attualità dello stato morboso dell'individuo, i fenomeni di ordine morale e intellettuale generati dall'eredità, nonché l'elemento storico, che può insegnare in quali circostanze della storia umana si sono prodotti fatti simili<sup>293</sup>. Morel compie insomma un passaggio dalla patologizzazione di un atto criminale ricondotto a una tendenza irresistibile all'individuazione di una malattia al di fuori dell'atto incriminato, rintracciabile però non tanto nel cervello o nel cranio, ma nell'intera storia biologica dell'alienato: una follia di tipo ereditario, una cattiva volontà profonda e biologicamente trasmissibile. È una tesi ormai classica di Foucault: la psichiatria, nata per sottrarre il folle alla giustizia, giunge così, riscrivendosi a partire dalle nozioni di *istinto*, *degenerazione*, *ereditarietà* - che diventano progressivamente il campo di riferimento comune di tutte le condotte (dall'autoerotismo infantile all'omicidio) - a diagnosticare non più solo i crimini mostruosi, bensì

<sup>288</sup> Ivi, p. 38.

<sup>289</sup> J.G.F.B. Baillarger, *Recherches sur l'anatomie, la physiologie et la pathologie du système nerveux* (1847), Paris 1872, p. 385. Cfr. al riguardo M. Foucault, *Gli anormali*, cit., pp. 144-145.

<sup>290</sup> Cfr. M. Renneville, *Crime et folie*, cit., pp. 83-84.

<sup>291</sup> Cfr. B.A. Morel, *op. cit.*, p. 43.

<sup>292</sup> Ivi, pp. 44-45.

<sup>293</sup> Cfr. ivi, p. 46.

tutto il campo dell'anormalità<sup>294</sup>. Si apre in tal modo una nuova strada per iscrivere il crimine nel desiderio del soggetto: la società diventa il laboratorio dell'alienista<sup>295</sup>.

In Italia, ad esempio, è Carlo Livi a far proprie le obiezioni giuridiche alla monomania istintiva, accusando gli alienisti di aver abusato della scienza medica con i loro ragionamenti intorno agli atti senza motivo<sup>296</sup>. Livi continua, è vero, a definire la monomania istintiva come una «lesione», un «pervertimento» o una «malattia della volontà»<sup>297</sup>, ma la desume dall'ereditarietà e non più dall'atto senza ragione, né dal cervello; d'altro canto riconosce alla cranioscopia un grado di scientificità appena superiore a quello della chiromanzia e assegna alla misurazione delle anomalie craniche in sede processuale un ruolo esclusivamente di appoggio rispetto ai più «affidabili» strumenti diagnostici fondati sulla patologia<sup>298</sup>.

In sintesi, l'alternativa tra il crimine e la follia, tra la colpa e la patologia non si pone più, poiché ogni cattivo comportamento è suscettibile di richiedere l'intervento medico. Con l'alienismo, le anomalie del comportamento caratterizzanti la biografia del soggetto non valevano di per sé e dovevano necessariamente fare segno verso la follia o verso la cattiveria colpevole. Con la frenologia, la cui specificità era tuttavia quella di essere autonoma rispetto a una clinica del comportamento, potevano comunque in aggiunta far segno verso l'agitazione organica non costituente malattia e punibile, di modo che la cattiveria potesse sempre essere medicalizzabile anche al di fuori di un quadro patologico. Con la teoria della degenerazione le anomalie comportamentali possono invece essere prese in esame dalla psichiatria in quanto tali, senza necessariamente far segno verso il crimine (piacere di fare il male) o la follia (con o senza delirio), perché sono di per sé stesse sintomo di uno stato patologico<sup>299</sup>.

Tornando alla frenologia, si può certamente affermare che le tesi di Gall, Spurzheim, Ferrarese o Miraglia, distinguendo i gradi di colpevolezza interiore rispetto a un'identità di colpevolezza giuridica per un dato crimine, inaugurano un dispositivo di pensiero in grado non solo di considerare il crimine come un fenomeno leggibile attraverso la fisiologia del cervello, ma altresì di sganciare l'agente dall'atto, riconoscendo la criminalità dell'agente (colpevolezza interiore) anche in assenza della criminalità giuridica dell'atto (colpevolezza esteriore), analogamente a quanto sarà sostenuto dalla criminologia. Certamente la frenologia è la prima teoria a offrire una spiegazione della criminalità sotto un profilo biologico, nella misura in cui mira a

<sup>294</sup> Cfr. M. Foucault, *Gli anormali*, cit., pp. 260-284.

<sup>295</sup> M. Renneville, *Crime et folie*, cit., p. 152.

<sup>296</sup> C. Livi, *Frenologia Forense ovvero delle frenopatie considerate relativamente alla medicina legale*, Milano 1863-1868, pp. 45-55.

<sup>297</sup> Cfr. ivi, p. 36, nonché Id., *Della monomania in relazione col foro criminale*, Reggio Emilia 1877, p. 18.

<sup>298</sup> Cfr. Id., *Frenologia Forense*, pp. 143-144 e 279-280. Al riguardo cfr. M. Starnini, *L'uomo tutto intero. Biografia di Carlo Livi, psichiatra dell'Ottocento*, Firenze University Press, Firenze 2018.

<sup>299</sup> Cfr. M. Foucault, *Gli anormali*, cit., p. 136.

individuare le disposizioni della mente criminale attraverso le stigmate corporee, e in tal senso essa anticipa l'antropologia criminale con la sua nozione di temibilità o pericolosità, le teorie scientifiche delle razze e della difesa della società. Fermo restando, però, che Gall invoca nella maggior parte dei casi una specifica responsabilizzazione e punibilità del soggetto per le involontarietà che lo agitano, e che non riconosce nello sviluppo eccessivo di un organo o nella sua degenerazione a uno stadio anteriore una testimonianza della sopravvivenza nella specie di istinti primitivi, come sarà per Lombroso<sup>300</sup>, né propone infine lo smantellamento del sistema penale, auspicando piuttosto la sua medicalizzazione.

Con questa riflessione, speriamo di aver evidenziato, anche solo in minima parte, l'interesse teorico del dibattito tra frenologi, alienisti e giuristi per una riflessione sulla nascita del rapporto tra diritto e scienze umane, e più in generale sul nostro sistema medico-legale. E proprio quest'ultimo – ci sembra – richiede un'ultima considerazione.

Si è detto che Miraglia riteneva che senza le perizie mediche il giudizio del magistrato sarebbe stato mosso dalla mera emozione, modo elegante per fare del magistrato un medico e, nel caso rifiutasse di utilizzarle, per considerarlo alla stregua di un ignorante (nei casi di crimini lievi) o di un boia (nei casi di crimini gravi). Sul fronte opposto, qualche anno prima Rossi scriveva che, fin quando i medici avessero proposto risultati tutti diversi e tutti egualmente fondati sull'osservazione, la perizia sarebbe rimasta uno strumento incerto e precario, ciò che consigliava di rimettersi al giudice e al senso comune. Forse, però, il problema non è esattamente quello posto dalle alternative di Miraglia e Rossi. Innanzitutto perché, al livello di principio, anche Rossi accettava implicitamente che, qualora i risultati fossero stati omogenei – eventualità peraltro impossibile scientificamente – l'antropologia potesse sostituirsi al giuridico. E in secondo luogo perché le scienze umane, nonostante la loro incertezza scientifica, hanno avuto comunque l'effetto di trasformare la razionalità giuridica in una razionalità medico-legale epistemologicamente antinomica, in un groviglio difficile da contestare che fa del criminale contemporaneamente un trasgressore della legge, un malato da curare, un individuo da correggere, etc., ma tuttavia funzionante in un dispositivo pratico che ha modificato il senso comune e l'esperienza giuridica.

Sicuramente le prospettive frenologiche e antropologiche hanno normalizzato (o naturalizzato), attraverso il discorso scientifico, le categorie normative costruite dal diritto, nonché la devianza, facendola ricadere sempre sulle stesse categorie sociali<sup>301</sup>. Ma si può anche rilevare che il discorso delle scienze umane ha utilizzato il

<sup>300</sup> Cfr. C. Lombroso, *L'uomo delinquente studiato in rapporto all'antropologia, alla medicina legale ed alle discipline carcerarie*, Hoepli, Milano 1876.

<sup>301</sup> Cfr. M. Renneville, *Les théories biologiques de la criminalité*, in «Histoire de la médecine et des sciences», 11/1995, p. 1723.

processo come luogo a un tempo simbolico ed effettivo per naturalizzare le proprie classificazioni e, conseguentemente, l'ordine normativo prodotto dai dispositivi di potere che costituiscono la loro condizione storica di possibilità.

La dottrina giuridica non ha sempre messo a fuoco con chiarezza questi problemi, molto prossimi peraltro a quelli posti oggi dalle neuroscienze o dalla genetica molecolare, nella misura in cui la localizzazione delle aree cerebrali e l'illusione di poter determinare l'anormalità o il disfunzionamento a partire dallo sviluppo anormale degli organi o dalle loro lesioni trovano un corrispettivo nell'anatomia cerebrale attraverso le tecniche di *neuroimaging*.

Tornare ad affrontare lo studio della frenologia e dell'antropologizzazione della giustizia, però, non sottende affatto la convinzione che il rapporto istituito dai frenologi tra cervello e cranio sia alla base delle ricerche neuroscientifiche attuali - benché non manchino neuroscienziati che rivendicano una neofrenologia - ma è semplicemente funzionale a comprendere, mediante l'analisi delle loro differenze, lo spazio epistemologico e politico in cui viviamo. E non si tratta neanche di contestare il determinismo, perché tanto la frenologia, quanto le odierne neuroscienze o la genetica comportamentale non si pensano come deterministiche, bensì piuttosto come probabilistiche - salvo poi effettuare, nelle loro applicazioni giudiziarie, diagnosi di malattia mentale e attribuire il comportamento ai geni e all'educazione. Non si darebbe ragione di quello che hanno pensato i frenologi se si dicesse che erano dei deterministi incalliti. Sebbene riconoscessero delle forme di incorreggibilità, essi credevano infatti nella libertà morale fisiologicamente intesa e nello sforzo di perfezionamento dell'animale umano. Al di là dei casi di lesione originaria degli organi cerebrali, interpretavano l'anormalità del cervello e del cranio come indice di una cattiva educazione o di un cattivo ambiente, nella convinzione, da un lato, che il difetto organico rendesse l'individuo vulnerabile rispetto alle circostanze esterne, e dall'altro che l'ambiente e l'educazione influissero sullo sviluppo e sul funzionamento del cervello. E pur a partire da un orizzonte epistemologico completamente diverso, i termini del problema odierno sono prossimi a questi, come è vero che l'individuazione del gene difettoso o del cervello guasto fa oggi segno verso l'anormalità ambientale e culturale.

Tanto la frenologia quanto la neuroscienza e la genetica comportamentale vanno allora certamente prese sul serio - come si dice spesso di maniera, salvo poi non farlo o allontanarsene - per analizzarne le forme di classificazione e le condizioni storiche e politiche di possibilità, il modo in cui ridefiniscono la soggettività e intendono agire su di essa e il modo in cui sono funzionali a una certa organizzazione della società. Ma vanno prese sul serio anche quando svolgono discorsi palesemente ridicoli ed epistemologicamente fragili. Non è uno scandalo affermare che anche la neuroscienza e la genetica molecolare, concependo la violenza come un problema di ordine medico, in linea con una medicina che valorizza l'adattamento

all'ambiente e che pensa sé stessa in termini di governo della popolazione<sup>302</sup>, si pongono e si autolegittimano come agenzie autonome di governo o come consulenti di governo ai fini della protezione della società.

Con buona pace di Hegel la frenologia, benché screditata, rientra tra le forze sociali ed epistemologiche che hanno ridefinito la nostra morale effettiva. Oggi le scansioni delle aree del cervello o i geni, come le ossa, continuano a non avere la parola, ma nondimeno la loro popolarizzazione determinata dall'alto induce una ridefinizione del senso comune funzionale alla naturalizzazione e alla medicalizzazione del crimine e di tutti i comportamenti non criminali devianti. Il sogno frenologico è ancora vivo nell'immaginario psichiatrico odierno, che non si interroga sul fatto che la norma cui parametrare i comportamenti cattivi dovuti a un certo corredo genetico o a un *broken brain* è in ultima analisi sempre storico-sociale, politica in senso ampio. D'altronde, il passaggio all'atto confermerà sempre, *a posteriori*, la reclusione o la correzione e la prevenzione farmacologica.

<sup>302</sup> Il citato lavoro di Raine (cfr. *supra*, n. 1) si legittima anche sulla base di uno studio dell'OMS in cui si sostiene l'esistenza di un'epidemia di violenza a livello globale. Cfr. L.L. Dahlberg - E.G. Krug, *Violence: A global public health problem*, in AA.VV. (eds.), *World report on violence and health*, World Health Organization, Geneva, 2002, pp. 3-21.